

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI,
INDI DELL' AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Mozione del deputato Asproni sul servizio postale in Sardegna e risposta del ministro delle finanze — Discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degl'impiegati — Opposizioni del deputato Gerbino Carlo, e parole in favore dei deputati Brofferio e Mellana — Chiusura della discussione generale — Emendamento del deputato Cavallini all'articolo 1 — Parlano i deputati Rosellini, Michelini, Buffa, relatore, Iosti, Bertolini e il ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 1 emendato — Proposizioni dei deputati Iosti e Riccardi sull'articolo 2 — Osservazioni dei deputati Buffa e Michelini — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Iosti al medesimo, relativa agl'impiegati non governativi — Opposizione del relatore Buffa e dei deputati Bellono e Pinelli — Osservazioni del ministro delle finanze — Ordine del giorno motivato del deputato Cavallini — Osservazioni dei deputati Farina Paolo, Sappa, Pescatore, Bottone e Lione — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

CAVALIERE, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

4130. Morera Giulio, carabiniere a piede, a nome di sua madre Maddalena Gay, vedova d'un ufficiale compromesso per la causa della libertà nel 1821, chiede che la tenue pensione di lire 200 che le fu assegnata sia portata alla somma che la legge sulle pensioni militari accorda alle vedove dei capitani.

4131. Gandolfo Luigi, ex-caporale nella prima compagnia dei veterani, all'appoggio di vari documenti tendenti a comprovare i servizi da lui resi nella guerra dell'indipendenza, ricorre perchè gli venga accordata la medaglia al valor militare.

4132. Capriolo Rolando, Cantamessa Giacomo, Melgara Cesare, Rota Giovanni Battista, Margara Giuseppe, Coggiola Giuseppe, Rey Crispino e Tabucco Michelangelo della provincia di Casale, antichi militari delle armate francesi, ricorrono nuovamente alla Camera per essere reintegrati nelle loro pensioni a termini della legge 7 maggio 1850.

4133. Il Consiglio delegato del comune di Giletta, provincia di Nizza marittima, presenta una petizione conforme a quella segnata col numero 4113 per ottenere inscritta nel bilancio una somma per l'apertura della strada della valle dello Sterone.

4134. Cerutti Vincenzo, guardia forestale, invia una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ASPRONI SUL SERVIZIO POSTALE IN SARDEGNA.

ASPRONI. Domando la parola per fare un'interpellanza al signor ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ASPRONI. Ripetutamente io ho parlato in questa Camera del disordine dell'amministrazione postale nell'isola di Sardegna. Oggi debbo denunciare un fatto il quale non ha bisogno di commenti, e lo denuncio al Ministero in presenza della Camera, perchè veda come è caso di energico provvedimento.

La denuncia la fo leggendo l'atto consolare del comune di Tortoli, il quale è del tenore seguente:

« L'anno del Signore mille ottocento cinquantadue, ed alli otto del mese di gennaio, nel comune di Tortoli e nella solita sala delle adunanze del Consiglio,

« Si è radunato, d'ordine del signor sindaco, il Consiglio delegato, previo avviso in iscritto recato a cadun consigliere dall'usciera comunale Giuseppe Podda, conforme alla relazione fattane dal medesimo alla presenza del suddetto Consiglio, cui sono intervenuti i signori notaio Nicolò Aragoni e don Nicolò Cardia.

« E coll'assistenza di me segretario comunale infrascritto ha riferito il signor sindaco medico Antonio Mulas che col corriere d'oggi questo signor commesso postale, dietro a sua dimissione inoltrata per la tenuità dello stipendio, con cui non può sussistere, avrebbe ricevuto ordine di chiudere l'ufficio, lasciando tutti i contabili di corrispondenze presso le autorità di provincia e del Governo, e presso dei particolari in propria balia di procurarsi anche a proprie diligenze e spese la consegna ed il ritiro delle lettere all'ufficio postale di Lanusei, mancante totalmente questo del paese. E mentre non può che risultare un disordine evidente nel disimpegno delle incombenze dei rispettivi contabili e delle relazioni di commercio ed affari tra negozianti e particolari, cosa affatto strana che può suscitare anche un mal animo e turbare la tranquillità del paese; viene perciò a pregare con sollecitudine i signori membri della seduta a voler deliberare sulle misure da prendersi in tanto emergente per rimediare prestamente ogni inconveniente.

« E sentito così giusto riflesso affacciato dal signor sindaco per la deficienza dell'ufficio postale in Tortoli, sede vescovile, capoluogo di mandamento, ove trovansi regie carceri, opere stradali, non che gli uffici di regia dogana e gabelle, d'insinuazione e demanio, dell'esattore del distretto,

del vice-consolato sardo di marina, non meno che degli Stati esteri, commissionari e speculatori in diversi rami di commercio, in aperta relazione colla capitale dell'isola, ed anche col Genovesato riguardo ai vini; i signori membri della seduta, riconoscendo che siffatta proposta merita tutta l'energia del municipio, hanno deliberato di prontamente ricorrere al superiore Governo, altamente richiamando dalla soppressione dell'ufficio postale dannosa e pregiudicievole ad ogni classe di persona, acciò abbia a ripararvi, provvedendo d'un discreto trattamento colui che disimpegna tale ufficio, se così lo richiede il regio servizio e la pubblica utilità, che è quanto, ecc. »

Ora leggo la lettera con cui mi accompagnano la trasmissione di questo atto.

« Dietro dismissione di questo commesso postale, che più non volle disimpegnare il suo ufficio pel tenuissimo stipendio di lire 120, aumentato poi a lire 160, attese le tre distinte corse che è tenuto attendere settimanalmente per l'interno dell'isola, cioè il lunedì, mercoledì e venerdì, non che quella del continente tre volte al mese, il signor direttore divisionario delle regie poste a Cagliari ne ordinò sin dalli 8 del corrente mese la chiusura, lasciando mancante questo paese d'un tale ufficio, forse il più necessario, e ciò per non avere rinvenuto altro soggetto idoneo e probo per l'indicato e misero stipendio. »

Non conchiudo con proposizione alcuna: il signor ministro delle finanze, che è presente, confido che comprenderà la grandezza dell'eccesso riferito. Io dirò solamente che la Sardegna aspetta giustizia, e che giace in mezzo al mare Mediterraneo come un libro aperto che nei suoi patimenti narra il trattamento che riceve da chi presiede ai suoi destini.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante non si aspetti che io possa dargli schiarimenti intorno al fatto che è argomento delle sue interpellanze. Questo non si riferisce al mio dicastero, ed è non solo di un ordine secondario, ma probabilmente non sarà neanche a cognizione del ministro da cui dipende. Tuttavolta mi farò lecito di osservare che il caso non ha tutta quella gravità che egli volle attribuirgli.

Non è già che io tenga in poco conto la città di Tortoli, mentre parmi al contrario d'aver dimostrato l'importanza che essa abbia a' miei occhi col fare avvicinare il battello a vapore alla città stessa, contro l'avviso quasi unanime di tutti coloro che vennero consultati, ed in specie di molti deputati della Sardegna...

ASPRONI. Me compreso.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Inoltre pochi giorni sono ho permesso lo stabilimento di una dogana in quella città, e questo prova che io ne faccio caso.

Venendo poi al fatto, io sono di parere che non si possa biasimare severamente il direttore delle poste per quella determinazione contro la quale così altamente protesta il Consiglio municipale di Tortoli, poichè è da avvertire che è regola stabilita sul continente che tutti gli uffizi, la cui rendita non supera una data somma, sono dati a fitto a persone del paese mediante un aggio sulle riscossioni.

ASPRONI. Ma non saranno mai chiusi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Probabilmente l'amministrazione ha riconosciuto che l'ufficio di Tortoli si trovava in quelle condizioni, cioè che non dava un profitto abbastanza vistoso per giustificare lo stabilimento di un commesso a stipendio fisso.

In terraferma, non v'è dubbio che un ufficio che richiede-

rebbe uno stanziamento di 160 lire all'anno, troverebbe varii commessi locali. Di ciò me ne appello a tutti coloro che conoscono le condizioni delle nostre borgate, dove gli uffici che rendono 160 lire all'anno, trovano sempre dei commessi in abbondanza: quindi l'amministrazione ha trovato per lo meno singolare che nella città di Tortoli non si sia potuto rinvenire una persona che per 160 lire all'anno abbia voluto incaricarsi della posta-lettere.

Si dice che in Sardegna il denaro scarseggia e che i guadagni sono più difficili che in terraferma: ma in questo caso, perchè mai il corrispettivo che in terraferma è sufficiente per assicurare il servizio d'un commesso, non è bastevole in Sardegna?

Queste spiegazioni, mi vennero spontanee alla mente dietro la semplice lettura delle carte che presentava alla Camera l'onorevole preopinante; ciò nulladimeno se queste carte saranno trasmesse al Ministero, si esaminerà se l'amministrazione ha preso questa determinazione per costringere il municipio a far sì che non venga a costare di più alla città di Tortoli l'amministrazione postale, di quello che non costi alle varie città e locali in terraferma.

Siccome è cosa incontestabile che la Sardegna ha il diritto d'essere parificata al continente, e di godere di tutti i benefici che godono le provincie di terraferma, così parmi evidente che i Sardi debbano prestarsi a rendere allo stesso prezzo quei servizi che dai sudditi del continente si rendono alla nazione.

ASPRONI. La città di Tortoli nutre i sentimenti della più profonda gratitudine verso il signor ministro di finanze, ed io posso attestarglieli a nome di quei cittadini, i quali non possono negare i benefici che, in grazia sua, hanno ricevuti. Questo però non distrugge il fatto che io narrai.

Egli ha detto che gli sembrava singolare che in Sardegna dove si lamenta tanta povertà di numerario, non si sia potuto trovare un commesso postale. Scarto l'obbiezione: per rispondermi dovrei fare un lungo discorso.

Io invece domanderò se sia giustizia, se sia prudenza, se sia misura di un buon Governo il chiudere l'ufficio postale di un quasi capoluogo di provincia in porto di mare, perchè non si trova chi accetti l'impiego per la tenuità dello stipendio che vi è assegnato. Questo è il vero nodo della questione che la risposta del signor ministro non ha sciolto. A me pare che era il caso di compartire una mercede proporzionata al lavoro, o che il Governo vi mandasse un nuovo commesso da altro luogo (*Voci al centro sinistro*. No! no!), se lo trovava facilmente contentabile. Poteva anche incaricarlo i suoi impiegati, come per esempio l'ufficiale d'insinuazione od altro.

Si citano gli esempi del continente; ma siamo noi in pari condizione? Tortoli è una città di commercio...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ma c'è uno speciale?

ASPRONI. Sì che c'è.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ebbene s'incarichi il medesimo come accade in terraferma.

ASPRONI. Il signor ministro diceva che la Sardegna può soltanto pretendere a parificazione di trattamento. Ebbene io riconveggo coi suoi principii il ministro a moltiplicarci il beneficio della posta in proporzione alle corse del continente. Già ho detto, e non mi stancherò di ripetere, che in Sardegna alla distanza di un quarto d'ora, e anche meno (lo noti bene la Camera), ci vogliono 14 giorni e più per una risposta puntuale per mezzo del corriere! È ella questa parità di trattamento?

PRESIDENTE Siccome il signor Asproni non ha fatto alcuna proposta, non è il caso di venire a votazione su questo; pertanto essendo in numero la Camera pongo ai voti il processo verbale dell'antecedente seduta.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENUTA SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI.

(Il presidente Pinelli cede il Seggio della Presidenza al vice-presidente **GASPARE BENSO**.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per ritenenza sugli stipendi degli impiegati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1141.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero accetta il progetto della Commissione riservandosi d'introdurvi qualche modificazione.

PRESIDENTE. Leggo il progetto della Commissione:

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1852 l'intero stipendio degli impiegati civili e degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, sarà sottoposto ad una ritenuta del due e mezzo per cento.

« Art. 2. Esso sarà inoltre aggravato d'una tassa nelle proporzioni infra stabilite, cioè:

	per la parte dello stipendio che oltrepassa le lire 500 fino alle lire 1,500	L. 0 50	per cento.
	per quella da L. 1,501 a L. 5,000	» 1 —	id.
	per quella da » 5,001 a » 5,000	» 1 50	id.
	per quella da » 5,001 a » 7,000	» 2 50	id.
	per quella da » 7,000 a » 10,000	» 3 50	id.
	per quella da » 10,001 a » 12,000	» 4 50	id.
	per ogni somma maggiore delle lire » 12,000	» 5 50	id.

« Art. 3. A cominciare dal 1° gennaio 1852 tutte le pensioni eccedenti le lire 500 a carico del bilancio dello Stato saranno sottoposte ad una tassa secondo le proporzioni seguenti, cioè:

	per la somma da L. 501 fino a L. 1,000	L. 1	per cento.
	per la somma da » 1,001 » a » 2,000	» 2	id.
	per la somma da » 2,001 » a » 4,000	» 3	id.
	per la somma da » 4,001 » a » 6,000	» 4	id.
	per la somma da » 6,001 » a » 8,000	» 5	id.

« Art. 4. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tasse stabilite dagli articoli 1 e 2 sul montare degli aggi e proventi sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per fare fronte alle spese d'ufficio.

« Art. 5. Cessa la ritenuta sugli stipendi degli impiegati che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

« Cessa del pari d'avere effetto il disposto dell'alinea 2 dell'articolo 3 e dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1851.

« Art. 6. La tassa sugli stipendi eccedente il due e mezzo per cento, e l'intera tassa sulle pensioni cesseranno col 1° gennaio 1854.

È aperta la discussione generale; la parola è al deputato Gerbino Carlo.

GERBINO CARLO. Prendo la parola per discorrere sulla ritenenza che vorrebbe fare sugli stipendi degli impiegati,

e su quella che pur si vorrebbe effettuare sulle pensioni dal Governo assegnate.

Pervenuto di recente a fare parte di questo onorevole Consiglio, io ignorava quello che siasi già scritto e già detto sopra questo argomento, nè dubito che una questione di siffatta importanza non sia stata svolta in ogni sua parte.

Ciò nullameno, trattandosi d'un provvedimento che viene a colpire una serie di persone la cui sorte può scapitare più assai che non si pensa, ove il difalco o la ritenenza abbiano luogo; di più trattandosi d'un provvedimento che ripercuoterebbe gl'interessi del servizio a danno del Governo stesso, io affronterò la questione col dire a tutta prima che per mio avviso il provvedimento proposto è ingiusto, illegale e nocivo.

Ingiusto, perchè con esso si viene a ritogliere quello che si è dato in mercede e come un prezzo d'opere fatte e di lavori eseguiti.

Illegale, perchè la legge delle pensioni in ispecie costituisce l'irrevocabilità del diritto acquistato.

Nocivo finalmente, perchè scemando la fiducia in chi presta l'opera sua a pro dello Stato, in chi sacrifica il fior dei suoi anni al servizio del paese, viene per tal guisa a snervare quella energia, quel morale impulso che spinge l'uomo a dedicarsi intieramente all'opera sua, quando sa che non gli si farà il torto di costringerlo alla perdita d'una porzione di quanto gli hanno guadagnato i proprii sudori.

E nessuno sa meglio di me che logorai gran parte della mia vita nella carriera degli impieghi, quale sia la distanza che corre tra il fare quello che si deve ed il fare quello che si può, quando quest'ultimo impulso, se non è incoraggiato, non è quanto meno contrariato dal timore di dovere poi soggiacere ad un sacrificio, ad una perdita *ingiusta* di quanto a ciascuno è dovuto, e venne assegnato; *ingiusta* sì, poichè l'uomo che si dedica alla carriera degli impieghi misura fin da principio l'esito che sortiranno le sue fatiche. Egli quindi la intraprende o la rifiuta in ragione delle convenienze che ci vede. Ora se la intraprende, egli deve potere fare calcolo sicuro sul frutto che ne trarrà.

Le forze, il tempo, le fatiche che sacrifica in essa sono i motori del capitale di capacità, di buonameranza ch'egli si acquista, ed è questo un capitale, una proprietà che vuol essere rispettata ed è sacra al pari d'ogni altra.

Il dire che, siccome l'industria artiera e mercantile è ora fatta soggetta ad un peso contributivo, è perciò cosa giusta che l'opera dell'impiegato egualmente lo sia, non è ragionamento che si possa ammettere senza violentare, senza falsare la logica del pensiero. L'impiegato non è un artiere, non è un operaio che mercanteggia l'opera sua: egli non può come l'operaio e l'artiere, accrescere il prezzo dell'opera sua in ragione del peso contributivo, che può colpire l'opera stessa. L'artiere aumenta il prezzo del suo lavoro in modo da potere sostenere quel peso, cosicchè in fin di conto, non esso, bensì il consumatore vi soccombe del suo; ma l'impiegato non ha questo spediente: quel tanto che ha, quel tanto che gli acquista il suo lavoro è limitato, preciso, circoscritto, non suscettivo d'accrescimento, e se ne perde una parte non ha compenso, nè modo di rifarsene altrimenti.

E voi non sapete forse, o signori, come il togliere ad un impiegato, ad un pensionato anche una lievissima parte di quello su cui (con diritto e ragione) fa calcolo, sia ben sovente il privare un'intera famiglia di tre, quattro, sei giorni di sussistenza. Ve lo dice la carezza dei viveri che anche pur troppo ci siamo fatta da noi.

Si dice pure che siccome la proprietà territoriale è colpita

da un peso contributivo, è cosa per sé ragione vole che lo sia pure l'opera dell'impiegato: ma questo modo di argomentare, non meno dell'altro, è fallace ed insussistente. Diffatti quando io compro un podere urbano o rurale, io so nell'atto stesso dell'acquisto che quel podere, quella proprietà vanno soggetti ai carichi pubblici, e quindi nella trattazione dell'acquisto a cui m'accingo, avendo io presente una simile considerazione, io misuro ad essa il prezzo che offro od accetto. Ora l'impiegato non è un podere, non è una macchina, un'albero, una proprietà materiale « taillable et corvéable » come dicono i Francesi... (*Bisbiglio*) ma egli è un individuo le cui opere, i cui sudori, la di cui capacità vogliono essere rispettati e non manomessi: l'impiegato non è « taillable et corvéable. » Egli ha lavorato per quel tanto che fin da principio gli era dal Governo guarentito.

Sarà dunque lecito il dare, e poi (ad opera finita) il togliere una parte di quanto ci siamo obbligati di corrispondere? Ed il Governo mancherà egli a questi doveri, a queste leggi di buona fede?

Questi ragionamenti, come ognuno vede, militano tanto a riguardo della ritenenza sugli stipendi, che su quella delle pensioni. Ben più, ed a più forte ragione, militano ancora a profitto di quella serie d'impiegati la cui pensione di ritiro è conflata dalle ritenenze che si fanno sopra il loro stipendio pendente il tempo ch'eglino sono in carriera.

Le sorti in cui versa il nostro paese, massime per rispetto alle sue condizioni di finanza, esigono speciali provvedimenti di eccezione, e sotto questo aspetto è venuto fuori quello ora proposto a carico degli impiegati e dei pensionati.

Ma se tali sono, come lo sono pur troppo, le necessità del nostro paese, non facciamo che i provvedimenti nostri cozzino contro l'onesto, e contro i più veri interessi dello Stato. Se quindi, come a me pare, ho qui brevemente dimostrato che il provvedimento delle ritenenze è ingiusto, illegale e nocivo, asteniamoci dal promuoverlo.

Quel poco che le finanze ci perdono sarà compensato ampiamente dal sentimento che ispireremo dentro e fuori del paese, che le necessità nostre, per quanto siano gravi e stringenti, mai ci condurranno ad atti ingiusti, illegali, e nel fondo nocivi al Governo.

La proprietà materiale può subire il carico di progressive e molteplici imposte senza rovinare affatto, e ciò per la ragione che l'industria di chi la possiede non ha precluso il mezzo di renderla meglio produttiva ed atta, sino ad un certo punto, a sostenere i pesi che l'affettano.

Non è così del denaro che si dà a titolo di stipendio, o di pensione. Questo non è materia che possa fruttare, tanto più nel nostro paese dove gli stipendi che si pagano agli impiegati sono tenuissimi a fronte di quelli d'altri paesi a noi vicini.

Mai si è veduto che gli stipendi e le pensioni arrivino a costituire un capitale fruttifero, mentre d'ordinario bastano appena alla sussistenza di chi li ha.

D'altronde le lezioni che abbiamo avuto da quattro anni in qua in materia di finanza pubblica ci hanno appreso ben altrimenti il modo di fare fruttificare i fondi che si hanno in cassa.

La verità è una sola come la giustizia. Se vuoi questa, mal conviene strepitare alla voce di quella; le novità non pigliano radici, laddove facendo l'orecchio sordo alla verità si conculca la giustizia. (*Susurro*)

Io, nel novero pure dei pensionati, posso credere che mi si rinfacci il *pro domo sua*. Sì, signori, io sono nel novero dei pensionati e me ne vanto, perchè la pensione è il frutto

de' miei sudori: perchè la pensione è la significanza di un atto di giustizia, di preta giustizia del Governo che ho servito.

Però non dirò certamente che la pensione sia la unica sorgente della mia sussistenza, ma essa lo è per mille e mille individui che se ne manca una parte, viene a mancare la sussistenza della loro famiglia per non so quanti giorni, e se vi ha taluno che possa vivere tre, quattro, sei giorni dell'anno senza alimenti, venga fuori e lo dica ed avrà ragione. (*Rumori*)

Del rimanente, se tali sono le ristrezze dell'erario, se il vuoto delle casse esige che si ripieni con mezzi di quest'inusitata e veramente straordinaria natura, meglio per mio avviso tornerebbe che i pensionati si chiamassero a fare il volontario abbandono d'una porzione delle loro pensioni: volontario, dico, per così non colpire chi nol potesse fare, ed allora senz'altra disputazione vedremo dove, in chi, e sino a qual punto sta l'amor della patria.

Per tutte queste ragioni io voto contro il progetto.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Brofferio.

BROFFERIO. Potrà parer strano, e pare anche a me stesso, che io pigli la parola per sostenere una nuova tassa, io che le ho combattute tutte. Tolga il cielo che io mi faccia partigiano del sistema del Governo, il quale invece di economie e risparmi ricorre a tasse e imposte! Ma poichè in questo deplorabile sistema si è entrato, e poichè sono tassati tutti i cittadini di ogni classe, di ogni condizione, che si tassino anche gli impiegati; la cosa è così manifesta che non ha d'uopo di dimostrazione, nè per altro motivo io mi accingo a parlare se non perchè questa legge non è altro che la conseguenza di un emendamento che io proponeva nella discussione di altra legge e che la Camera, cosa strana, accoglieva. (*Si ride*)

Il signor Gerbino ci ha sfidati a molte prove; io non accetterò tutte le sue sfide; molto meno quelle di provare che un impiegato possa stare cinque o sei giorni senza mangiare (*ilarità*), ma tenterò invece di provare al signor preopinante che questa tassa non è ingiusta, non è illegale, non è nociva, ma che anzi è utile, legale e giustissima.

Egli la chiama ingiusta; e perchè? Perchè toglie all'impiegato ciò che gli si è dato. E che dirà allora il signor Gerbino delle tasse sulle professioni liberali che tolgono al professante ciò che è suo, ciò che il Governo non gli ha dato, ciò che per ogni diritto gli appartiene? Non è assai men duro che tolga chi dà, che chi non avendo mai dato ha tolto sempre?

È illegale, dice il signor Gerbino: e perchè? Perchè si spoglia il cittadino di un diritto acquistato; e il proprietario non ha egli un diritto acquistato sul frutto dei suoi poderi? Eppure di questi frutti gli è tolta una parte dallo Stato in nome della legge, la quale vuole che ogni uomo che gode dei benefici della società concorra a sostenerne i pesi.

Ma che? Un'imposta non è uno spogliamento. Si toglie all'avvocato, al medico, al commerciante, che anch'essi hanno acquistato il diritto di godere pacificamente dei frutti dell'opera loro, e non si toglierà all'impiegato?

Si lagna finalmente il signor Gerbino che con questa si strappi all'impiegato il frutto dei propri sudori. Ma che? Sono solamente gli impiegati che sudano? Hanno essi forse il doloroso privilegio di sudare? Hanno sudato i nostri padri, sudiamo noi, suderanno i nostri figli, perchè mangiare il sudore della fronte è fatale condanna che pesa sull'umana argilla.

Osservava il preopinante che l'impiegato non è un artiere, non è un operaio che mercanteggia. Nessuno di noi mercan-

teggia, o signori, ognuno di noi serve alla patria onorevolmente, e la onorata corrispondenza delle opere nostre non è basso mercato, è nobile retribuzione, come appunto è quella degli impiegati: e che trova egli il signor Gerbino di disdicevole nella qualità di arliere e di operaio? Siamo tutti operai, o signori, operai che coll'animo e coll'ingegno servono la patria come altri serve col braccio e colla mano.

Ogni uomo che irriga la terra col sudore della fronte, ogni uomo che paga il suo debito alla Provvidenza, non seppellendo nella polve il talento che da essa ha ricevuto, e un benemerito operaio che ha diritto alla pubblica riconoscenza. Permetta il signor Gerbino che ci gloriamo noi tutti di essere artefici, di essere tutti operai.

Non è, dice il preopinante, una macchina l'impiegato *tagliabile e corveabile*. Questa è tassa, s'io non m'inganno, che non si fa pagare alle macchine ma agli uomini. E se non sono *tagliabili e corveabili* gl'impiegati lo saremo noi forse che paghiamo la tassa e impiegati non siamo? Il tempo dei feudali taglieggiamenti è passato per tutti e per sempre: vorrei che fosse passato pur quello delle eccessive imposte: ma se non passò per noi, perchè sarà passato per gl'impiegati? Altro non soggiungo per non ripetere ciò che già tanto si è detto in altra più ampia discussione: non posso a meno tuttavia di concludere rimembrando come la maggioranza in così gran parte composta d'impiegati, ben lungi da respingere in quella discussione la proposta di soggiacere pur essi alle pubbliche gravezze, la accoglieva con rassegnazione, dirò meglio, con spontanea dignità; ogni ulteriore dibattimento sarebbe quindi inutile; io ho per fermo che anche questa volta la maggioranza della Camera pronuncerà contro se stessa con non minore decoro, con non minore dignità, con non minore convinzione di ciò che deve a sè e alla patria. (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. La parola è al signor Mellana.

MELLANA. Non ho domandata la parola per difendere questo progetto di legge: le leggi come questa si subiscono ma non si difendono; ma ho puramente presa la parola per non lasciare senza risposta alcune osservazioni dell'onorevole Gerbino, alle quali parmi non abbia risposto l'onorevole deputato Brofferio nell'eloquente sua improvvisazione: ed ove quelle asserzioni non fossero vittoriosamente confutate, potrebbero ottenere un qualche effetto fuori di questo recinto.

Comincerò da quella colla quale il deputato Gerbino chiudeva il suo discorso: opinava esso che se le finanze erano in tale stato da rendere necessario il toccare anche agli stipendi degli impiegati, ed alle pensioni di ritiro, si doveva ricorrere non ad una legge eguale per tutti, ma alla generosità degl'impiegati stessi per ottenere un sussidio. Faccio osservare alla Camera che se si adottasse il principio di non imporre, ma di ricorrere alla generosità dei cittadini, questo principio dovrebbe applicarsi a tutti i generi d'imposte, perchè se, come diceva il signor Gerbino, si troverebbero negli impieghi onorati cittadini che risponderebbero ai bisogni del paese, posso accertarlo che ne troverebbe anche negli altri ordini di cittadini. Ma il motivo per cui è necessario seguire il sistema delle imposte a preferenza di quello in vigore presso le antiche repubbliche delle spontanee offerte, si è per andare incontro ad una grave ingiustizia, e sarebbe che chi ha amor di patria risponderebbe all'appello forse più che noi comportino i suoi mezzi, mentre invece andrebbero esonerati affatto coloro che non hanno questo sentimento.

Inoltre questo sarebbe uno stabilire il principio, che la nazione non può imporre gli impiegati. E qui sono addotto a rispondere alle ragioni dell'onorevole Gerbino che potrebbero

fuori di qui interpretarsi quali insinuazioni per indicare che il Governo costituzionale abbia deteriorata la condizione degli impiegati. Esso diceva che era un diritto acquistato nel regime assoluto per gl'impiegati di essere garantiti dell'integrità degli stipendi annessi ad un dato ufficio, e della consecutiva pensione di riposo.

Pregherei l'onorevole Gerbino a dirci qual legge assicurasse agl'impiegati nel Governo assoluto questi giusti beneficii; so invece che tutte le nomine ad impieghi portavano il beneplacito del principe, e quindi le bili come il volere di un assoluto signore.

Dunque non so come si possa invocare diritti acquistati; ma io invece ritengo che in un Governo costituzionale gli stipendi e le pensioni sono in fatto una vera proprietà del lavoro; la pensione è la più sacra proprietà, frutto del risparmio e del lavoro; ed è appunto perchè son vere proprietà che io le ritengo come tutte imponibili. Il signor Gerbino procuri di fare trionfare questi principii, e si renderà ben altrimenti accetto all'alto sentire dei nostri impiegati, che non lo si farà ricordando ed invocando condizioni di tempi, rimpianti da una impercettibile minoranza.

Ma, diceva l'onorevole Gerbino, voi scegliete un'epoca molto inopportuna per imporre gl'impiegati, stante la *carezza* del vivere; *carezza* (è sua l'espressione) che siamo noi stessi che l'abbiamo procurata.

Confesso di non arrivare a comprendere il senso od il fine di tale gratuita asserzione. Quello che so si è che sotto il regime costituzionale si è diminuito il prezzo del sale, che si sono di molto ribassati i diritti d'entrata d'ogni genere coloniale e di tutti gli oggetti che servono pel vitto ed al vestire dei cittadini; benefizi questi dei quali fruiscono pure gl'impiegati e quelli che godono pensioni di ritiro. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Per ciò che dipende dagli eventi e che sfugge al potere legislativo neppure può dirsi avverato il fatto dell'incarimento dei viveri lamentato dall'onorevole Gerbino; chè anzi parmi che pel Piemonte, essenzialmente agricolo, si dovrebbe lamentare lo straordinario ribasso di tutti i cereali. Può giudicare la Camera se da tre anni in qua gli oggetti necessari al vivere sieno ad un prezzo elevato.

Non so quindi che cosa abbia voluto dire l'onorevole signor Gerbino quando ha detto che vi è *carezza* di viveri in Piemonte, e che questo l'abbiamo fatto da noi stessi.

Un'altra ragione che ha addotto l'onorevole Gerbino e che non voglio lasciare senza risposta si è quella che, se vi è ingiustizia contro i pensionati in genere, specialmente questa ingiustizia si avvera laddove si tratta d'impiegati la cui giubilazione è stata acquistata mediante ritenenze sugli stipendi.

Questa parte d'impiegati non comprende che quelli del Ministero di finanze, ma ciò nullameno non è una ragione sufficiente, imperocchè tutti sanno che non basta sicuramente la ritenenza fatta a quell'ordine d'impiegati per comporre la loro giubilazione, e che lo Stato debbe sopperirci per il soprapiti.

Inoltre osservo che anche nel caso di ritenenza l'impiegato sarebbe nella condizione dell'industriale, il quale, lavorando in gioventù, ha avanzato una proprietà, la quale può essere colpita dall'imposta se le condizioni finanziarie del paese lo esigono.

Io ho voluto che non restasse senza risposta questa obiezione, affine si persuadesse l'onorevole Gerbino che non per alcun altro fine, ma solo per la suprema legge di bisogno, e perchè non lesiva della giustizia, la Camera è, per quanto pare, disposta a votare quest'imposta, la quale non è che un

corollario di tante altre, colle quali nostro malgrado abbiamo dovuto aggravare i nostri concittadini; e come questi hanno compreso questo supremo bisogno, così gl'impiegati, sono certo, sapranno ritenersi a quella altezza dalla quale vorrebbe fargli discendere l'onorevole deputato Gerbino.

GERBINO CARLO. Risponderò ad alcune delle osservazioni dell'onorevole preopinante col dire che il titolo che forma per così dire il nerbo legale delle pensioni e degli stipendi accordati agl'impiegati, si desume precisamente dal titolo delle patenti, dei brevetti che il Governo spediva e che, secondo le consuetudini stabilite nel paese, erano ricevuti come titoli di legge.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole preopinante relativa alla maggior carezza dei viveri cui siamo sottoposti, per corroborare la mia asserzione non ho che a riferirmi ad un giornale d'agosto prossimo passato, ove si dimostra che l'articolo principale dell'alimento quotidiano, cioè il pane, si vende ad un prezzo che è eccessivo in ragione di quello del frumento. (*Ilarità*)

Io mi permetterò a tale proposito di leggere un brano che trovo inserito nel detto giornale. Tale articolo, che venne scritto nel mese di agosto ora scorso, nella qual epoca il frumento si vendeva a lire 3 e 50 centesimi l'émina, dimostra con cifre e calcoli giustissimi che il pane ebbe un prezzo eccessivo e non proporzionato per nulla al prezzo del frumento.

Quest'articolo è così concepito:

« Dès l'instant que l'abolition de la taxe du pain a permis aux maîtres boulangers de donner du mauvais pain en échange de la bonne monnaie que le chaland leur apporte, les mitrons (garçons boulangers) ayant vu comment leurs patrons, avec une dépense de 3 livres 50 centimes, parviennent à empêcher 6 livres 40 centimes sur chaque émine de froment réduit en pain, s'avisèrent de réclamer quelque part d'un gâteau d'autant mieux appétissant à leurs yeux qu'ils peuvent à tout moment en apprécier le mérite et le prix. Ils en firent à leurs bourgeois la très-humble demande, les menaçant au reste d'une grève; ce qui, par la forme et le fond, ayant paru naturellement immoral et détestable aux patrons, ceux-ci eurent hâte de repousser des réclamations qui sentaient une si mauvaise odeur de révolte.

« Or, comment se fait-il que les mitrons se soient avisés de dire que le gain est énorme au profit de leur patrons? Voyons, examinons: une émine de froment vaut aujourd'hui à peine 5 livres 50 centimes: réduite en pain l'émime en rapport 40 livres en baguettes... (*Mormorio e segni di disattenzione*)

Prego il signor presidente a mantenermi la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che sia fuori della questione.

GERBINO CARLO. Aggiungo solamente poche parole.

« Or, par suite d'un accord parfaitement analogue aux dogmes de la fraternité, les maîtres boulangers ont établi en principe qu'il leur faut vendre le pain 3 sous la livre (40 centimes le kilo).

« Cela posé, voyons le décompte pour une émine de froment:

« Achat, 3 livres 50 centimes (le froment de la nouvelle récolte se vend 3 livres et au-dessous).

« Vente d'une émine réduite en pain, 6 livres.

« Pour le son que l'on en retire, 40 centimes.

« Le revient au profit du boulanger est donc de 6 livres 40 centimes.

« Lorsque la loi du ci-devant excluait celle que les maîtres boulangers ont aujourd'hui le droit d'imposer au public, l'on avait reconnu, après les plus mûrs et les plus sérieux exa-

mens que les frais de la confection du pain de première qualité, pour le sel, plus cher alors presque du double, pour bois de chauffage, pour salaires, loyers, etc., y compris le profit du boulanger, ne pouvaient s'élever au-dessus de 1 livres 20 centimes pour chaque émine de froment. Si donc aujourd'hui, au lieu de cette allocation, il est permis au boulanger d'en retirer 2 livres 90 centimes, il paraît à coup sûr que les mitrons aient tant soit peu raison de demander quelque part du profit de 1 livres 70 centimes que le public toujours très-souples à Turin apporte à leurs maîtres en sus de celui qui leur était jadis alloué. » (*Mormorio più forte*)

LIONS. E queste sono le scelte del Ministero!

Una voce. Il preopinante è affatto fuori della questione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mi permetterò di osservare appartenere al presidente soltanto il diritto di richiamare alla questione l'oratore.

Chiederò ora al signor Gerbino come egli intenda che la questione del prezzo del pane abbia tratto particolare rispetto agli impiegati.

GERBINO CARLO. Non intratterrò più lungamente la Camera, verrò alla conclusione: « Il est donc démontré qu'il (*Ilarità generale*) vous faut aujourd'hui 40 centimes pour un kilogramme de mauvais pain, tandis que sous le régime de la taxe vous en auriez eu de meilleur à 35 centimes. Ce qui veut dire, en résumé, que, grâce à l'abolition de la taxe, si d'un côté il vous faut vendre votre froment à 3 francs l'émime, vous devez en revanche payer le pain mauvais 15 centimes au lieu de 10 ou de 11 la livre. » (*Vivo mormorio*)

Il signor presidente m'accordò la parola, ho il diritto di parlare; questi rumori non mi faranno tacere mai.

PRESIDENTE. Debbo osservare al deputato Gerbino che può parlare, purchè stia nella questione; ora si tratta della tassa di ritenenza sullo stipendio degli impiegati, ed io non vedo come si possa entrare in discussioni generali circa provvedimenti economici, relativi alla vendita del pane, ed al prezzo del frumento.

GERBINO CARLO. Era mio dovere di fornire qualche prova all'onorevole preopinante su quanto io avevo detto, esservi cioè articoli di consumazione estremamente cari. A tal uopo era necessario che io mi servissi di mezzi persuasivi e non credetti potere ciò fare in modo migliore che citando un articolo, il quale prova e dimostra che il prezzo del pane all'epoca del mese di agosto era eccessivamente sproporzionato al prezzo del frumento.

PRESIDENTE. Se non vi è più alcuno che brami parlare nella discussione generale, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Leggo il progetto della Commissione:

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1852, l'intero stipendio degli impiegati civili e degli uffiziali ed altri impiegati contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, sarà sottoposto ad una ritenuta del due e mezzo per cento. »

ROSELLINI. Domanderei al signor ministro delle finanze uno schiarimento; ed è se la ritenenza di cui si parla nel primo articolo del progetto, dovrà colpire anche gli stipendi dei preposti delle dogane. Io muovo questa domanda, perchè la tabella che accompagna il progetto che trovasi al fine della relazione porta il numero degli impiegati dipendenti dal dicastero delle finanze a soli 400; ora i soli preposti delle dogane sono all'incirca 4 mila; dunque si vede che da questa tabella essi sono veramente esclusi. So bensì che i pre-

posti delle dogane hanno uno stipendio molto tenue; ma, se la tenuità dello stipendio non è una ragione di esenzione per impiegati di altra specie, non vedo perchè debba esserlo pei preposti delle dogane.

Vorrei anche sapere se questa tassa dovrà colpire tutti gl'impiegati delle strade ferrate. Io vedo anche da questo medesimo progetto, che il numero degli impiegati dipendenti da quel dicastero non è portato che a 200. Ora tutti sanno che le strade ferrate occupano un ben altro numero d'individui; sono 1500 o 1400 all'incirca, e molti di questi hanno degli stipendi assai rilevanti: vi sono, per esempio, i bigliettari a 1200 lire, i capi convogli a 1500, e così via via. Ora, evidentemente, tutti questi impiegati sono esclusi dalla tabella.

Desidererei pertanto sapere se la tassa di cui è questione dovrà o no colpirli tutti, o se saranno esclusi quelli che non si trovano compresi nella tabella.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Bisponderò all'onorevole preopinante, che la condizione dei preposti delle dogane non muta, essendo attualmente sottoposti alla ritenenza, e fu forse per isbaglio, che non venne di loro tenuto conto nella tabella compilata per aderire alla domanda della Commissione. Io sono persuaso che lo stesso principio, il quale stabilisce che nell'amministrazione delle gabelle la ritenenza si estenda a tutti gli impiegati, deve anche fare sì, che nelle amministrazioni tutti coloro che ricevono uno stipendio dallo Stato abbiano a sopportare la ritenenza.

Il semplice preposto riceve 40 lire al mese, cioè 480 lire all'anno, e su questo tenuissimo stipendio debbe corrispondere il 2 1/2 per cento; e così è razionale, che anche l'impiegato delle strade ferrate venga a pagare il 2 e 1/2 per cento. Nel quadro che si è compilato, deve essersi tenuto conto anche dei bigliettari, nei 201 impiegati di cui si è fatta menzione, poichè vedo dallo stato che aveva servito di norma a questa cifra portati 42 individui, che hanno uno stipendio complessivo che corrisponde appunto a quello dei bigliettari ch'è di mille lire circa per individuo.

CAVALLINI. La Camera comprenderà agevolmente che l'articolo 1 sul quale si sta discutendo dovea trovare la sua sede vera, naturale, propria nella legge da discutersi e da approvarsi delle pensioni di riposo degli impiegati civili. Infatti, tanto il Governo quanto la Commissione che ebbe a riferire sul progetto di leggi su tali pensioni propongono che gl'impiegati tutti debbano soggiacere alla ritenenza del 2 e 1/2 per cento. Le contingenze in cui ci troviamo pare abbiano dimostrata la convenienza di non ritardare più oltre l'imposizione della ritenenza, colla quale sopperire si potesse al pagamento in parte delle pensioni di riposo.

Dovendosi trattare in due distinte leggi il principio della ritenenza e quello delle pensioni degli impiegati civili, non è a maravigliarsi se l'una appaia imperfetta senza la promulgazione dell'altra che deve esserne il compimento.

Così infatti presentasi tosto il dubbio se i preposti delle dogane siano compresi nella locuzione d'impiegati civili, e questo dubbio acquista maggior forza laddove si ponga mente, come osservava l'onorevole Rosellini, che nelle tabelle annesse alla relazione della Commissione non si comprendono i loro stipendi. Ma questa dubbiezza verrebbe tolta certamente di mezzo laddove si potesse nel progetto del quale si tratta inserire la definizione degli impiegati civili, come proponesi dalla Commissione sul progetto di legge per le pensioni di riposo. L'articolo 1 di questo progetto porta che *si considerano come impiegati civili tutti coloro che godono*

di uno stipendio a carico dello Stato, e non trovansi contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare. Questa definizione nei termini in cui è redatta comprende indistintamente tutti gli impiegati dello Stato, epperò anche quelli delle dogane e delle strade ferrate.

Aggiungerò che nella tabella annessa allo stesso progetto sulle pensioni di riposo, che ne forma parte integrante, si contemplano espressamente e specificamente i commissari, i brigadieri, i sotto-brigadieri e preposti delle dogane, come pure i macchinisti, scaldatori e guarda-tender delle strade ferrate, pei quali, in contemplazione del penoso servizio che prestano e che ne abbrevia la vita, richiederebbersi una durata di servizio minore per fare luogo alla pensione di riposo.

Vogliono quindi essere compresi sotto la denominazione d'*impiegati civili* i preposti delle dogane e gl'individui applicati al servizio delle strade ferrate; che se qualche dubbio venisse al riguardo sollevato, le si torrà di mezzo appunto allora quando si discuterà la proposta di legge sulle pensioni di riposo che mi lusingo non andrà guari che sarà posta all'ordine del giorno. Del resto io mi propongo sin d'ora di formulare l'articolo 1 in modo che, a mio avviso, ovvierebbe pure ad alcune difficoltà.

L'articolo sarebbe così redatto:

« A cominciare dal primo gennaio 1852, l'intero stipendio di tutti gl'impiegati sia in attività di servizio sia in aspettativa od in disponibilità, contemplati nei bilanci dello Stato, andrà sottoposto ad una ritenenza, ecc. »

Gli impiegati in aspettativa od in disponibilità costituiscono una categoria che vuole essere collocata tra quelli che sono in attività di servizio, e quelli che sono in riposo. Coll'emendamento proposto anche lo stipendio di quegli impiegati sarebbe evidentemente colpito della ritenenza, mentre coll'articolo proposto dalla Commissione vi sarebbe luogo a dubitare.

Aggiungo che le parole da me adoperate: *contemplati nei bilanci dello Stato*, mentre comprendono al certo tutti indistintamente gli impiegati, poichè il loro stipendio, se non separatamente, complessivamente almeno è descritto nei bilanci che furono notati, tendono a precludere la via al Governo di aumentare il numero degl'impiegati nelle piante dei dicasteri e delle diverse amministrazioni.

MICHELENI. Io non sarei lontano dall'aderire alla dizione proposta dall'onorevole Cavallini; però mi sembra che il suo progetto non comprenderebbe una parte d'impiegati che egli vorrebbe sicuramente colpire. Per esempio tutti gl'impiegati applicati alle segreterie delle intendenze, quegli impiegati che si dicono della carriera inferiore delle intendenze, come pure gl'impiegati dell'amministrazione dei boschi, sono nominati dal Governo, sebbene non figurino per i loro stipendi sul bilancio dello Stato, ma bensì sui bilanci delle divisioni amministrative. Forse si ovvierebbe a questo inconveniente di lasciare immune dalla ritenenza una numerosa classe d'impiegati, sostituendo alle parole « impiegati contemplati nel bilancio dello Stato, » quelle di « nominati dal Governo. »

BUFFA, relatore. Non dissentirei dall'accettare una parte della proposta Cavallini, quella cioè la quale determina che tanto gl'impiegati in attività di servizio, come quelli in aspettativa e disponibilità, debbano essere soggetti a questa ritenenza, ma mi pare che il rimanente non corrisponda al fine ch'egli si propone, non valga ad impedire quegli abusi che egli vorrebbe evitare.

Può darsi alle volte che nei bilanci siano iscritte spese per impiegati anche temporari, e sopra queste sicuramente non può cadere alcuna ritenuta. Che si tratta di fare qui? Di

mettere la base delle pensioni; egli è dunque più conveniente riferirsi alla legge delle pensioni anziché ai bilanci.

CAVALLINI. Rispondendo al mio amico Michelini dirò, che gl'impiegati delle divisioni, provincie, dei comuni ed altri corpi morali, non debbono infatti essere, a mio avviso, assoggettati alla ritenenza, poichè questo progetto di legge vuole essere posto in correlazione con quello sulle pensioni di riposo degli impiegati civili; i summenzionati impiegati verrebbero contemplati in altra legge speciale. Per quanto poi spetta alle osservazioni dell'onorevole relatore, parmi che esse non distruggono per nulla le ragioni da me innanzi adotte; all'oggetto però d'abbreviare la discussione in quella parte che non è essenziale, non ho difficoltà a sopprimere la seconda parte del mio emendamento, restringendolo a contemplare specificamente gli stipendi degli impiegati in aspettativa ed in disponibilità, e redigendolo in modo che si riferisca a tutte le disposizioni in genere sulle pensioni, epperò anche a quelle degli impiegati civili, all'oggetto di evitare le questioni che si sono sollevate.

IOSTI. Veramente io avrei voluto parlare contro il complesso della legge, ma ora, trascinato dalla discussione, sono indotto a proporre invece un'aggiunta. Se vi è qualche ragione per adottare questa legge, ella è sicuramente quella della necessità di fare danaro, e lo scopo è di farne molto, aggravando il meno possibile sulla generalità di quelli che si trovano compresi nella stessa categoria. La formola proposta dal mio amico Cavallini toglie certi dubbi, ma ne fa nascere altri che prima parevano eliminati perchè essa non è ancora portata alla sua massima generalità; l'articolo vorrebbe essere secondo me concepito in questi termini: « Tutti quelli che percepiscono stipendio dal pubblico erario per qualunque titolo. »

Questa sarebbe, secondo me, la formola la più generale, la quale deve necessariamente abbracciare tutti, sia che abbiano una retribuzione per un lavoro attuale, che un guadagno, frutto di risparmio di lavori passati. Ma giacchè ho la parola, mi permetta la Camera di emettere la mia opinione.

Questa legge difesa con tanto calore dal mio amico Brofferio, come giustissima fra tutte le leggi d'imposte, ristretta agli articoli compresi nei progetti del Ministero e della Commissione, rimane ancora alquanto ingiusta; io non so perchè, mentre si colpiscono gl'impiegati pagati dal Governo, non si abbiano da colpire egualmente gli altri impiegati che sono pagati e dalle provincie e dai municipi; conviene abbracciare tutta quanta la generalità dei lucri che derivano da analoghe fonti d'impieghi civili, ove non si voglia fare torto a nessuno, e si otterrà così una somma maggiore a beneficio dell'erario. Perchè un segretario comunale, perchè un impiegato stipendiato da una provincia, che avrà uno stipendio forse maggiore di un impiegato dipendente dal Governo, sarà esente? Ad ogni modo, accettando la parola di giustizia della proposta legge, dietro i principii e nei limiti dell'onorevole Mellana, e del mio amico Brofferio, sia essa applicata in tutta la sua generalità, protestando però che in questa materia non ci vedo tanta giustizia, perchè le imposte, qualunque sieno, per essere giuste, devono essere necessarie, e, lo ripeto, non vedo ancora questa necessità.

SAPPA. Mi oppongo alla proposta dell'onorevole deputato Cavallini, perchè mi pare che riuscirebbe molto incompleta.

Nell'articolo 1 di questa legge non si tratta che della ritenenza, ma non ancora della tassa; ora la ritenenza è la base delle pensioni, dunque il principio di giustizia vuole che chi ha diritto a pensione sia sottoposto alla ritenenza.

L'onorevole deputato Cavallini crede, col suo progetto, di comprendere un maggior numero di persone nelle prescrizioni di questa legge, ma io sono persuaso, all'incontro, che ne lascierebbe forse al di fuori.

Noi vediamo che queste ritenenze, come le pensioni, sono anche calcolate su aggi; ci sono degl'impiegati stipendiati ad aggi, i quali aggi sono determinati dalla legge, ma non sono precisamente iscritti in bilancio.

Eguualmente, la parola *impiegato* non spiega abbastanza se debba applicarsi anche ai militari, cioè a tutti gli ufficiali di terra e di mare, che vuol colpire questa legge; con essa s'intende tassare tutti coloro che, percependo uno stipendio, hanno diritto poi ad una pensione; dunque, tutti quelli che saranno pensionati debbono essere sottoposti a questa ritenenza.

Bensi io credo che in questa legge, onde renderla più chiara, più esplicita, e prevenire il dubbio se vi siano sottoposti quelli che godono assegnamenti di aspettativa o di disponibilità, sarebbe conveniente d'inserire una frase che ne estendesse esplicitamente le disposizioni anche agli assegnamenti di aspettativa o di disponibilità. In quanto a questo, io sono d'accordo coll'onorevole relatore.

Ma questa legge poi non potrebbe applicarsi alle categorie degl'impiegati che vorrebbe comprendere il deputato Iosti, in quanto che gl'impiegati a cui accenna non godono pensioni sui bilanci dello Stato.

Le leggi che regolano le pensioni sono relative agl'impiegati che ricevono uno stipendio dallo Stato; dunque l'applicare il sistema delle ritenenze anche agl'impiegati che sono stipendiati dai comuni sarebbe un'ingiustizia.

Io credo pertanto che, stando nella materia del primo articolo, la ritenuta debba limitarsi agli impiegati civili ed agli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, accennando anche esplicitamente che si potrebbe estendere agl'impiegati in aspettativa e disponibilità, ma non agli impiegati di altre amministrazioni.

Soggiungerò ancora che attualmente una vera legge sulle pensioni non v'è che per i militari; gli altri impiegati sono pensionati in virtù di regolamenti o di provvidenze sovrane che non hanno il carattere di legge.

Onde potere applicare fin d'ora a tali impiegati questa legge, sarebbe forse opportuno di esprimere che saranno sottoposti alla ritenenza gli impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni dei militari di terra e di mare.

In tale guisa sarebbe tolta ogni dubbio cui potrebbe ingenerare la parola *leggi*.

PRESIDENTE. Secondo le dichiarazioni fatte, pare che la Commissione adotterebbe la seguente redazione:

« A cominciare dal primo gennaio 1852, l'intero stipendio degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nella legge relativa alle pensioni militari di terra e di mare, o nei regolamenti riguardanti le pensioni, sia che si trovino in attività di servizio, sia in aspettativa od in disponibilità, sarà sottoposto ad una ritenuta del 2 1/2 per cento.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Questa redazione è da preferirsi, perchè toglie ogni dubbio sul significato da darsi alla parola *impiegato*.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cossato.

COSSATO. Vorrei sapere dalla Commissione se era sua intenzione, quando ha formulato quest'articolo, che i bass'uf-

ficiali ed i soldati dovessero essere soggetti alla ritenuta che in esso viene prescritta.

Quanto fu detto or ora dall'onorevole deputato Sappa mi fa temere che tale veramente sia stata l'intenzione della Commissione, giacchè egli asserì che tutti coloro, i quali godono pensioni, debbono essere soggetti a ritenenza. Ora, i bass'ufficiali e soldati, secondo la legge ultimamente promulgata sulle pensioni militari, hanno diritto a pensioni, e conseguentemente ne verrebbe che dovrebbero anch'essi andare soggetti a questa ritenenza.

SAPPA. Questa legge non fa che riportare una disposizione della legge sulle pensioni militari.

Nella legge sulle pensioni militari è detto che tutti i militari contemplati in quella legge saranno sottoposti ad una ritenenza da determinarsi nella legge sulle pensioni civili. Dunque il principio che tutti i militari debbano essere colpiti dalla ritenenza è già sancito da una legge antecedente; la presente legge nulla innova; se vi era luogo ad eccezione, la si doveva fare nella legge sulle pensioni militari.

DURANDO. Io non potrei affatto consentire nell'opinione dell'onorevole mio collega, deputato Sappa. Quando si dice: « degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nella legge sulle pensioni militari, » mi pare che siano esclusi naturalmente i sott'ufficiali e soldati. A termini di legge, dunque, non sono compresi che gli ufficiali e gli impiegati misti, medici, cioè, cappellani, ed altri appartenenti al servizio militare.

L'interpretazione della legge, a mio avviso, parmi dunque debba essere in questo senso, e credo sarebbe necessario che la Camera la consentisse in questo modo, affinché non ci possa poi essere dubbio nell'amministrazione militare.

CAVALLINI. Io concorro pienamente nell'avviso dell'onorevole deputato Durando. Prima di tutto dirò che l'individuo, il quale dalla legge viene costretto a prestare una data opera, un determinato servizio, quello del soldato, non può venire annoverato fra gli impiegati che volontariamente si dedicarono ai pubblici servizi. Osserverò, in secondo luogo, che la difficoltà mossa dall'onorevole deputato Cossato è esclusa dalla lettera stessa dell'articolo. La Commissione, designando nominativamente *gli uffiziali* ed altri impiegati contemplati nelle leggi sulle pensioni militari di terra e di mare, evidentemente ha voluto escludere i soldati ed i bass'ufficiali. E che la cosa debba essere così, lo dimostra l'articolo 6 della legge del 24 giugno 1850, il quale è redatto in questi termini:

« Gli ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata nella legge generale intorno alla ritenenza degli stipendi. »

Confrontando adunque l'articolo tale e quale ci viene ora proposto coll'articolo 6 della legge sulle pensioni dei militari di terra, appare che i soldati e bass'ufficiali non sono sottoposti alla ritenenza.

DURANDO. Per togliere ogni dubbio sull'interpretazione di quest'articolo, io debbo fare osservare alla Camera che la ritenenza ai bass'ufficiali e soldati non sarebbe neanche applicabile, perchè i soldati non hanno ferma che per 6, 7 od 8 anni. Come si comincerà a porre questa tassa, quando non si sa se il soldato avrà compiuto quel termine d'anni per ottenere la pensione? Quando il soldato s'impegna per alcuni anni, non gli si può certamente fare subito la ritenenza; questo è chiaro; se dunque continua nel servizio, gli si potrà forse fare al settimo, al sesto od al quinto anno; per la qual cosa è facile lo scorgere come l'applicazione di questa

legge a questi individui nella pratica sarebbe impossibile; quindi credo che, meglio studiando l'articolo della legge, non vi possa neanche essere dubbio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non era sicuramente intenzione del Governo di estendere la tassa ai sott'ufficiali ed ai soldati, mentre esso ravviserebbe poco opportuna questa disposizione. Il Governo si fonda, per questa esenzione, su ciò che esiste relativamente ai corpi della marina. Tutti i corpi che dipendono dalla marina sono sottoposti a ritenenza del 2 1/2, ad eccezione dei soldati e dei bass'ufficiali del battaglione Real Navi. Mentre i marinai subiscono questa ritenenza, i bass'ufficiali ed i soldati di quel battaglione non vi sono compresi, appunto per la ragione che la ferma, per la massima parte di essi, è temporaria, nè dura abbastanza per dare loro poi diritto a pensione, cosicchè sarebbero tutti sottoposti ad una ritenenza, e solo una minima frazione verrebbe a godere della pensione, ciò che costituirebbe realmente una ingiustizia. Quindi io concorro nell'opinione dei preopinanti e credo che, confrontando quest'articolo con quello letto dal deputato Cavallini, non vi possa essere dubbio che la ritenenza non abbia ad estendersi a questa classe d'individui.

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento che avrei combinato con quello del signor Cavallini, sarebbe detto in questo modo:

« A cominciare dal primo gennaio 1852, gli stipendi degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, e nei regolamenti delle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta del 2 1/2 per cento. »

Ma mi pare che sarebbe più semplice e più chiara l'idea, quando si dicesse così:

« A cominciare dal primo gennaio 1852, l'intero stipendio degli impiegati civili e degli uffiziali ed altri impiegati contemplati nelle leggi e nei regolamenti delle pensioni dei militari di terra e di mare, siano essi, ecc. » (Sì! sì!)

La Commissione aveva soltanto nominate le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare, in quanto che questi soli aveva sottoposti alla tassa; ma, dacchè si decide che vi siano sottoposti anche quelli contemplati nei regolamenti, con questa redazione si ottiene questo scopo.

BERTOLINI. Desidererei uno schiarimento dal signor ministro delle finanze o dalla Commissione. L'articolo 1 parla solo degli stipendi degli impiegati; io domando perciò se colla parola *stipendio* si comprendano anche i maggiori assegnamenti. Io osservo che vi è uguale ragione per colpire della ritenenza del 2 1/2 per cento i maggiori assegnamenti, quanto gli stipendi.

Per conseguenza, se nella parola *stipendio* non venissero compresi anche i maggiori assegnamenti, io proporrei un leggiero emendamento, e direi:

« A cominciare dal primo gennaio 1852, l'intero stipendio, ed altro maggiore assegnamento degli impiegati, ecc. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Credo che non vi sia dubbio che la ritenenza debba colpire anche il maggiore assegnamento, e ciò per la ragione che anche del maggiore assegnamento si tiene conto nel calcolo della pensione. Le parole *intero stipendio* valgono adunque, a parer mio, ad estendere il significato anche ai maggiori assegnamenti. Se s'intende dirlo più chiaramente nella legge, credo che la Commissione non vi si opporrà, ma era intenzione del Ministero di applicarla nel senso espresso dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

BUFFA, relatore. La Commissione accetta.

MICHELINI. Mi sembra che non sia necessaria quest'aggiunta, la quale, d'altronde, secondo me, avrebbe un piccolo inconveniente. Io desidererei che questi maggiori assegnamenti scomparissero affatto dal bilancio; invece, approvando quest'aggiunta, si darebbe una specie di autorizzazione al Governo per continuarli.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. C'è una legge che li mantiene in parte.

BERTOLINI. L'onorevole Michelini non ricorda la legge 14 maggio 1851, se non erro, colla quale questi maggiori assegnamenti furono conservati in parte, e nei modi dalla legge stessa stabiliti. Mi pare quindi che, se si crede vi sia qualche dubbio che sotto la parola *stipendi* non siano compresi i maggiori assegnamenti, sia bene di esprimerlo chiaramente.

Io perciò persisto nel mio emendamento.

MICHELINI. Questo va bene per il passato; e per l'avvenire?

PRESIDENTE. Siccome quest'emendamento è stato accettato dalla Commissione, perciò l'articolo sarebbe così concepito:

« A cominciare dal 1° gennaio 1852, l'intero stipendio e maggiore assegnamento degli impiegati civili, degli uffiziali ed altri impiegati contemplati nelle leggi o nei regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, ed in aspettativa o in disponibilità, sarà sottoposto ad una ritenuta del 2 1/2 per cento. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Esso sarà inoltre aggravato d'una tassa nelle porzioni infra stabilite, cioè:

	alle lire 1500	L. 0 50 per cento
per quella da L. 1501 a L. 3000	» 1	»
per quella da » 3001 a » 5000	» 1 50	»
per quella da » 5001 a » 7000	» 2 00	»
per quella da » 7001 a » 10,000	» 3 50	»
per quella da » 10,001 a » 12,000	» 4 00	»
per ogni somma maggiore delle lire 12,000	» 5 50	»

BOTTONE. Osservo che bisognerebbe forse emendare quest'articolo onde metterlo in correlazione col primo, essendovisi fatta l'aggiunta relativa ai maggiori assegnamenti.

PRESIDENTE. Stava appunto pensando al modo con cui si dovrebbero emendare le prime parole di quest'articolo, e parmi che potrebbe essere corretto così: « La somma complessiva dello stipendio e maggiore assegnamento sarà inoltre aggravata, ecc. »

RICCARDI. A mio avviso, quest'articolo 2 è di tanto poca efficacia a profitto dell'erario, che non mi pare valga la pena di farne un aggravio a carico di 11,352 impiegati descritti nella tabella della Commissione.

Diffatti, questi 11,352 impiegati, a norma della medesima tabella, percepiscono 19,956,500 lire di stipendi; ora, sopra questa, potrei dire, enorme cifra e d'impiegati e di stipendi, l'economia che se ne ritrarrebbe, dedotto il 2 1/2 per cento che dovrebbero lasciare a profitto della Cassa delle pensioni, risulterebbe in 118,975 lire, se non erro. Quindi il fare una legge che colpisca così ingente numero di persone, per ritrarne poco più di 100,000 lire di reddito, non mi pare che

valga la pena. Non è che io rifiuti il principio in sè stesso, ma penso che, se ben si considera l'interesse del Governo e dell'erario, si vedrà in ultima analisi che solamente per fare tutto questo ingente calcolo a carico di pressochè 12,000 persone, si richiederà un numero tale d'impiegati che assorbirà presso a poco le stesse 118,000 lire.

Pigliando la media di tutti gl'impiegati stipendiati dello Stato, secondo la tabella prodotta dalla Commissione, ve ne vorrebbero sessantotto per pareggiare le lire 118,000 all'incirca; ora io credo che, ossia che il Governo diminuisca qualche dozzina d'impiegati sugli 11,352 che ora vi sono, assegnando qualche momento di lavoro di più a quelli che restassero, ossia che per recare ad effetto questo secondo articolo della legge, debba adoperare vari nuovi impiegati, ne risulterà sempre che con quest'articolo secondo, che si presenta con una tale quale importanza, non avremo fatto nulla a vantaggio delle finanze; dimodochè io che ho di buon grado votato il primo articolo, voto contro del secondo.

BUFFA, relatore. È vero che il prodotto pecuniario di questo secondo articolo non è di grande entità; farò nondimeno osservare alla Camera che le riduzioni delle piante degli impiegati sono molto lente, e questo lo sappiamo per esperienza; cosicchè rifiutando questa ritenenza per la speranza di una riduzione d'impiegati, probabilmente ne avverrà che la pianta rimarrà tale quale, e forse sarà accresciuta, e intanto ci mancheranno le lire 118,000.

Osservo poi al signor Riccardi essere vero bensì che questa tassa sugli stipendi non produce più di 118,000 lire; ma se noi togliamo la tassa sugli stipendi, bisogna toglierla anche dalle pensioni, perchè mi pare che sarebbe ingiusto l'aggravare una parte degli stipendiati e l'altra no; poichè si è voluto tassare le arti liberali, ogni specie di rendita, poichè si vogliono tassare le pensioni, conviene anche tassare gli stipendi; io credo che non possa la Camera, con giustizia, rigettare quest'articolo secondo e ammettere il terzo; ed è appunto per amore del terzo che io mantengo il secondo.

IOSTI. Io ho presentato un emendamento che sarebbe precisamente applicabile al secondo articolo.

PRESIDENTE. Mi pare avesse detto che sarebbe un'aggiunta.

IOSTI. Esso diminuirebbe alquanto l'importanza degli argomenti del mio amico Riccardi.

PRESIDENTE. L'aggiunta presentata dal deputato Iosti sarebbe questa:

« La tassa di cui si tratta in quest'articolo sarà pure estesa agli impiegati retribuiti con fondi provinciali o comunali, e delle opere pie, siano o no nominati dal Governo. »

RICCARDI. incomincio per dire che per mio conto, io non potrei accettare la redazione del deputato Iosti, per la ragione che probabilmente si verrebbe a fare lucrare al Governo una parte dello stipendio che i municipi, per esempio, danno ai loro impiegati; se si facesse andare questa ritenuta a profitto del comune, vi sarebbe una certa giustizia in questa proposta; ma il volere fare cedere a beneficio del Governo una parte degli stipendi dati agli impiegati dei comuni, mi pare che non sia giusto, e ove volesse riguardarsi come tassa proporzionale su tutti gli averi e su tutte le rendite, in tal caso si entrerebbe in tutt'altro ordine di idee, e si uscirebbe affatto dai limiti apparenti in questa legge.

In quanto poi all'osservazione che mi faceva l'onorevole signor relatore della Commissione, per inferirne che ove colla tassa non si colpissero gl'impiegati iscritti all'articolo secondo, non vi sarebbe ragione di colpire gl'impiegati provvisti di pensione e che coll'aggiunta di questi ultimi la cifra delle

118,000 lire si troverebbe considerevolmente aumentata, io debbo fare osservare che l'obbiezione che ho fatta all'articolo secondo non è mica perchè io credessi la cosa per sè ingiusta, ma perchè pensava che si potesse prescindere, stante che la contabilità relativa implicherebbe un lavoro tale da assorbire la somma di 118,000 lire che sarebbe il prodotto della tassa; e quindi per questo solo motivo parmi si potrebbe abbandonare l'articolo secondo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ella propone dunque la soppressione di questo articolo.

RICCARDI. Appunto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, la pongo ai voti.

MICHELINI. La proposta dell'onorevole Iosti è una conseguenza della osservazione critica che io ho fatto.

PRESIDENTE. Parli sul principio della legge per cui si propone la soppressione.

MICHELINI. Parlo contro la soppressione del signor Riccardi, e in favore dell'emendamento dell'onorevole Iosti.

PRESIDENTE. Sono due cose diverse.

MICHELINI. Nella mia mente esse sono cose connesse e non si possono dividere.

Dico dunque, che l'aggiunta proposta dall'onorevole Iosti è una conseguenza delle osservazioni critiche che io faceva all'articolo proposto dall'onorevole Cavallini, quando diceva che se non colpiscono che gl'impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato, sfuggono dalla tassa tutti gl'impiegati che ricevono stipendi dalle divisioni, dalle provincie, dai comuni. Per questo motivo, cioè, perchè mi sembra giusto che questi tali paghino anch'essi la tassa, appoggio l'aggiunta proposta dal deputato Iosti, il quale bene si appose facendola a questo secondo articolo, il quale tratta di tassa, laddove sarebbe stata inopportuna quanto al primo, in cui si tratta di ritenenza.

Quanto poi alla proposta soppressiva dell'onorevole Riccardi, osservo che l'intendimento della Camera, se non erro, è quello di fare una serie di leggi mercè le quali siano colpiti tutti coloro che hanno qualche sorgente di rendita. È questo un mezzo di ottenere una certa entrata per l'erario senza aggravare di soverchio gl'individui, applicando questa tassa non solo agl'impiegati del Governo, ma ancora a quelli che ricevono uno stipendio dalle divisioni (e qui io proporrei un piccolo emendamento alla proposta Iosti, cioè di sostituire la parole *divisioni* a quella di *provincie*; imperocchè, se bene si speri che scompariranno le divisioni e saranno ristabilite le provincie, noi dobbiamo tuttavia riferirci allo Stato attuale della legislazione a questo riguardo), dalle comunità e dalle opere pie, si ottiene una ragguardevole entrata per le finanze, la quale, ripartita fra molti, non riesce malagevole a nessuno. Osservi il signor Riccardi che qui si tratta di tassa e che le tasse devono essere pagate da chiunque abbia redditi: esso avrebbe ragione se si trattasse di ritenenze.

Per tali ragioni, nell'oppormi alla soppressione proposta dal deputato Riccardi, appoggio l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Iosti.

PRESIDENTE. Metto dapprima ai voti la soppressione proposta dal deputato Riccardi.

(È rigettata.)

Ora porrò ai voti quest'articolo, quindi l'aggiunta del deputato Iosti.

L'articolo sarebbe redatto in questo modo:

« La somma complessiva degli stipendi e maggiori asse-

gnamenti di cui sovra sarà inoltre aggravata di una tassa nelle proporzioni infra stabilite, cioè:

per la parte dello stipendio che oltrepassa le lire 800 sino alle lire 1500, lire 0 50 per cento;

per quella da lire 1501 a lire 3000, lire 1 00 per cento.

» » 3001 » 5000, » 1 50 »

» » 5001 » 7000, » 2 50 »

» » 7001 » 10,000, » 3 50 »

» » 10,001 » 12,000, » 4 50 »

per ogni somma maggiore delle lire 12,000, lire 5 50 per cento.

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora domanderò se è appoggiata la proposta del deputato Iosti.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero l'accetta.

IOSTI. In verità io aveva appoggiata la proposta del mio amico deputato Riccardi per la soppressione di quest'articolo, per un principio logico, perchè cioè ripugno dal votare un progetto di legge che riguarda due oggetti distinti; io avrei preferito il progetto dell'imposta separato da quello della ritenenza.

Quindi io ho votato per la soppressione, riservandomi che fosse poi riproposto il progetto d'imposta, di cui è ora questione in questo secondo articolo del Ministero, in altra legge apposita.

Ora però che la Camera ha accettato di comprendere questi due progetti di legge in una legge sola, io riproduco il mio emendamento, e aderisco all'osservazione fatta dall'onorevole Michelini. Pensai così essere conveniente aggiungere anche gl'impiegati divisionali, oltre a quelli delle opere pie, che pure aveva dimenticate nella primitiva mia aggiunta, giacchè mi pare che tutti gl'impiegati i quali esercitano la stessa professione e ricevono uno stipendio qualunque, debbono, secondo il principio di giustizia adottato dalla Camera, concorrere in proporzione a sopportare i pesi dello Stato.

BUFFA, relatore. Io non so bene intendere l'opportunità della proposta del signor Iosti; intendo benissimo che il signor ministro delle finanze vi aderisca, perchè ciò accresce il prodotto dell'imposta; ma questo non è il solo fine che ci dobbiamo proporre.

Parmi che se noi usciamo dalla categoria degl'impiegati stipendiati e dipendenti dal Governo, non basta più la proposta del signor Iosti, bisogna allora colpire anche tutti gli impiegati privati, quelli degli stabilimenti, delle corporazioni, insomma non si finirebbe più. Oltre di che, noi mutiamo essenzialmente carattere alla legge, essa diventa allora una tassa sulle professioni e non più sugli stipendi degl'impiegati; credo conseguentemente che la Camera rigetterà la proposta del signor Iosti, e manterrà lo spirito della legge che è in discussione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Quando si discuteva la tassa sulle professioni, e che si voleva la medesima estendere agli impiegati, se non erro, si è fatto cenno degli impiegati dei comuni (*Segue una pausa, durante la quale il ministro si fa ad esaminare la legge relativa alla tassa sulle professioni, arti liberali, ecc.*)

La questione, o signori, è grave e dubbia. L'articolo terzo della legge 16 luglio sulle patenti dice: « Sono esenti dall'obbligo di munirsi di patente quelli che si dedicano all'industria agricola, ecc. » e poi segue: « tutte le persone addette

all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire tre mila, e figuri in uno dei bilanci dello Stato. »

Per essere eccettuati si richiedono due cose: che lo stipendio sia minore di lire 3000, e che questo figuri nel bilancio dello Stato; dunque quelli che non hanno uno stipendio maggiore di lire 3000, che non sia compreso in un bilancio dello Stato, sono colpiti.

La questione, come dissi, è dubbia; diffatti, come mi si osservava, è in questo punto argomento di una pratica, e darà luogo forse ad una interpretazione legale. Ora mi pare che sarebbe meglio lo sciogliere questo dubbio; ed io come ministro di finanze vorrei bensì che fosse sciolto nel senso di farli contribuire, non sapendo vedere perchè la parte che è tassa (non quella che è ritenenza, ed è corrispettivo della pensione) non debba pure estendersi agli impiegati delle pubbliche amministrazioni, i quali sono pagati mercè le imposte locali, come gli impiegati dello Stato sono pagati mercè le imposte generali. Mi pare che si trovino in analoghe condizioni, e che se contribuiscono gli uni, debbono pure contribuire gli altri. Io ritengo quindi che la proposta del deputato Iosti sia conforme all'equità ed alla giustizia.

BELLONO. La Camera debbe ritenere che l'oggetto della legge, come la sua intitolazione ce lo indica, non è altro fuorchè *ritenenza sugli stipendi*; quindi non credo che nell'occasione della redazione di una legge, che ha per unico oggetto la ritenenza sugli stipendi, sia il caso di introdurre una vera tassa professionale. La Commissione nel suo progetto, dopo avere stabilita nell'articolo 1 la ritenenza, venne nell'articolo 2 ad introdurre effettivamente una tassa, ma una tassa su quelle pensioni, le quali sono servite a carico dell'erario. Ora si comprende benissimo come nell'occasione in cui si stabilisce e si fissa la ritenenza per gli impiegati in attività, si possa nella legge medesima introdurre e sancire eziandio una tassa sugli impiegati, i quali, avendo cessato di essere in attività, gravano tuttavia le finanze dello Stato. Ma io credo che se, pigliando occasione da questa tassa, la quale non ha altro oggetto fuori quello di scemare in parte il carico del pubblico erario, noi procediamo ed andiamo a colpire l'assegnamento di impiegati i quali non sono a carico dello Stato, noi falsiamo compiutamente l'oggetto della legge. Di più noi entriamo in una nuova legislazione di tassa professionale.

Siccome già molto opportunamente osservava uno dei commissari, l'onorevole Buffa, ammessa questa estensione di tassa, non vi ha motivo per cui non si proceda ulteriormente a colpire di tassa tutte le altre industrie professionali di persone impiegate in stabilimenti pubblici ed anche in stabilimenti industriali che appartengono a privati. Dirò di più, il segretario stesso che attende agli interessi di una famiglia, l'agente di campagna che abbia uno stipendio, dovrebbero, logicamente, essere quotati di tassa, se la Camera entra in occasione di questa legge nel sistema a cui lo condurrebbe l'aggiunta proposta dal deputato Iosti.

Del resto poi, quand'anche fossimo in *subiecta materia*, vale a dire, quand'anche si trattasse di tassa professionale, pregherei la Camera di avvertire che sarebbe sempre meno equo di sottoporre ad una tassa gli impiegati dei municipi, perchè in generale gli agenti e gli impiegati dei municipi sono meno che parcamente retribuiti. Quindi, siccome indispensabilmente la misura dello stipendio non può portarsi al disotto di un certo *minimum*, la conseguenza sarebbe che, ammesso questo sistema, si aggravava la condizione dei municipi.

Così a cagion d'esempio i municipi retribuiscono, diciamolo pure, molto scarsamente i maestri delle scuole comunali; ora

se si introduce una tassa, non verrà già a scemarsi definitivamente questo stipendio; bensì converrà che il municipio aggravi il suo erario a favore dell'impiegato reintegrandolo con un aumento di paga di quel tanto che corrisponda alla tassa che egli dovrebbe pagare. Quindi in sostanza questo sistema d'imposta verrà a gravare i municipi; dico di più, verrà a gravare non le attività, bensì le passività dei municipi.

Ad ogni modo, ritornando alla prima mia osservazione, dico che qui si tratta di ritenenza di stipendi per gli impiegati dello Stato, che occasionalmente si tratta di tassa a carico di categorie di persone che o sono o rappresentano impiegati i quali furono altra volta in attività: di altro non si tratta. Dunque se vi ha luogo a riformare o aggiungere qualche cosa sulla tassa professionale, sarà il caso di farlo appositamente; ma assolutamente questa discussione non può trovare luogo nella presente occasione.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

IOSTI. Vorrei pregare l'onorevole preopinante a distinguere il secondo articolo dal primo, ed a por mente che sono due progetti di legge distinti. Qui si tratta di una imposta sugli impiegati, ed è il caso di vedere se si debba fare una legge d'imposta puramente per gli impiegati della nazione, o per tutti gli impiegati in genere che possono essere colpiti dalla presente legge.

Rispondo adesso alle osservazioni che faceva l'onorevole relatore alla prima proposta. Egli diceva: bisognerebbe allora estendere questa legge anche agli impiegati privati. Certamente, io dico, ove gli impiegati delle industrie private non siano stati colpiti dalla legge sulle arti e commercio, quelli che sfuggirono a quella denominazione e che possono essere facilmente compresi nella presente legge, non si devono certamente dimenticare.

Ripeto che non so comprendere come si abbiano ad imporre gli impiegati del Governo e non quelli delle altre amministrazioni pubbliche qualunque retribuiti nella stessa somma. Questo sembrami un atto odioso agli impiegati governativi.

Nè mi rimuove dal mio consiglio l'argomento dell'onorevole relatore, dedotto dagli inconvenienti e dalle difficoltà delle estreme applicazioni del principio.

Egli diceva: se ripugna al signor Iosti imporre gli impiegati del Governo mentre si lasciano esenti gli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni, non so perchè in forza della sua logica non estenda l'imposta anche agli impiegati dei privati stabilimenti, o individui.

Rispondo francamente che, ove questi impiegati non fossero colpiti nella legge sul commercio, arti e professioni, conseguenza del mio principio essere che si abbiano a comprendere in questa, nè mi ci rifiuto, entro i limiti della pratica applicabilità.

Signori, in tutte le leggi vi hanno casi che sfuggono a essere classificati e presi in considerazione. Vi hanno in tutte le leggi certi fatti e condizioni estreme che uno non sa bene comprendere se le abbraccino. Ma questa non sarà mai una ragione sufficiente, perchè non abbiansi ad abbracciare tutti i fatti e le condizioni su cui non cade dubbio. Alla estremità del concetto abbracciato dalla legge sul commercio, arti e professioni, voi trovate la categoria *Impiegati* che vi sembra estranea; così in quella della legge sugli impiegati voi trovate delle posizioni che sembrano più convenienti nel concetto dell'altra legge; forse estendendo all'estremo confine del dubbio ciascuna di esse, voi perverrete ad abbracciare nel contributo tutti gli imponibili, e forse no.

Ma dacchè certi capitali troppo mobili, o certe condizioni troppo equivoche non possono essere colpite da una legge di

imposta, non è da inferirsi che sia perciò assurda o ingiusta la legge. La pratica, o signori, di tutti i principii è sempre soggetta a questi inconvenienti; ed è perciò che l'applicazione dei principii non vuol essere nella pratica spinta all'ultima estremità.

Voi ne avete una prova quando spinti dalla idea di volere imporre su tutte le ricchezze votate la legge sui crediti. Il Governo volendola applicare conobbe che i crediti sono un genere di ricchezza che sfugge agli artigli del fisco, e la ritirò.

Forse che la scienza fiscale facendo ulteriori progressi nella presente mania dei balzelli troverà formole e classificazioni per quelli che ora ci sfuggono.

Ma intanto, senza troppo sottolizzare, non escludiamo quelli che si possono, senza inconveniente, comprendere in grazia di quelli che non possiamo comprendere, senza pericolo di commettere ingiuste ed eccessive vessazioni, salvo ad allargare le nostre branche quando saremo più sicuri del nostro operato.

Leveremo così ogni faccia di legge odiosa ad esclusivo carico degli impiegati governativi, e procureremo maggiore vantaggio al pubblico erario, scopo primario della presente legge, poichè tutti i cittadini debbono concorrere con una parte dei loro sudori al mantenimento dello Stato, principio questo che è il solo giusto che si sia in favore di questa legge addotta. Se è giusto, dico, che vi contribuiscano gli impiegati del Governo, perchè non dovranno contribuirvi gli impiegati delle altre amministrazioni?

Diceva l'onorevole Bellono che gli impiegati comunali sono già poco retribuiti; ma io gli rispondo che l'impiegato comunale che riceve 1000 lire sarà sempre retribuito di più che l'impiegato governativo, che non ne riceve che 500. Ora qualunque stipendio, da qualunque mano derivi, inferiore a 500 lire non sarà imposto, e se sarà superiore, potrà già detrarsene un poco da offrire sull'ara della patria. Dunque questa imposta deve essere pagata da chiunque riceve stipendio da casse pubbliche, o anche private, se si può, come deve farlo l'impiegato che è retribuito dall'erario dello Stato. Io non so vedere in questo nulla di contraddittorio.

PINELLI. Converrebbe che la Camera non dimenticasse, discutendo questa legge, quella che è stata discussa nello scorso anno e che fu promulgata in data del 16 luglio 1851, con cui venne imposta la tassa sopra le professioni. Quella legge porta una disposizione generalissima che sottopone ad una tassa tutte quante le professioni, e stabilisce poi un'eccezione nel modo di esecuzione della legge stessa, stabilendo in principio che tutte le professioni devono munirsi di una patente d'esercizio.

Troviamo poi all'articolo terzo una disposizione, la quale al secondo alinea esclude dal bisogno di munirsi di questa patente tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che fosse minore di lire 3000, e compaia in un bilancio dello Stato.

Con questa eccezione non solamente sono stati esclusi dall'obbligo della patente, ma anche dalla tassa che si era votata con quella legge, perchè la patente è il titolo sopra cui si esige la tassa. Avendoli esclusi dall'obbligo di avere una patente, ne viene per conseguenza che furono esclusi anche dalla tassa. Inoltre siccome la legge non voleva escludere dall'imposizione della tassa tutti gli impiegati i quali non erano compresi nei bilanci dello Stato, quand'anche avessero uno stipendio minore delle lire 3 mila, troviamo che l'articolo 6 vi ha provveduto. Questo articolo sesto è così concepito: « Gli impiegati non eccettuati dall'alinea 2 dell'articolo 3 (cioè quei tali che fra gli altri sono eccettuati dall'obbligo di assumere la patente,

perchè figurano in un bilancio dello Stato) sono sottoposti a dritto del 2 e 1/2 per 100 sui loro stipendi. »

Dunque gli impiegati che figurano sul bilancio dello Stato non sono compresi in questo articolo 6, il quale comprende tutti gli altri impiegati; ciò essendo, che cosa debbe comprendere? Debbe comprendere necessariamente tutti gli impiegati delle divisioni, delle provincie, dei comuni, tutti gli impiegati delle opere pie, e delle amministrazioni pubbliche.

Non dico gli impiegati dei privati, come un segretario di una casa, o di un individuo, perchè questo non è un impiego, è una professione, e non può comprendersi sotto la parola *impiego*. Impiego veramente mi pare che implichi l'idea di un servizio diretto a favore del pubblico: se questo poi dipenda dal Governo, ovvero da un'associazione la quale abbia pure una relazione col pubblico, e che sia, nel Codice civile stesso, ritenuta come stabilimento pubblico, ciò a nulla monta.

Dunque l'articolo 6 comprende precisamente tutti gli impiegati che non sono direttamente dipendenti dallo Stato, e che non percevano stipendio dal medesimo. Dunque se questi impiegati sono già colpiti dalla tassa portata da quella legge, certamente non vorrà la Camera sottoporli ad un'altra tassa, che sarebbe per essi una sopratassa. Conseguentemente io credo che con una giusta e retta interpretazione della legge della tassa sulle professioni, troviamo che viene adempito al voto dell'onorevole deputato Iosti, ed è nel tempo stesso scartata la sua proposizione. Il Governo però debbe procurare che si eseguisca la legge del 16 luglio, e far sì che tutti gli impiegati delle amministrazioni pubbliche, che non hanno stipendio sui bilanci dello Stato, diano la loro consegna e siano sottoposti alla tassa del 2 e 1/2 per cento.

Soggiungerò anzi che in tal guisa io ho interpretato la legge rispetto all'azienda che dipende dalla segreteria dell'Ordine mauriziano.

Sebbene gli impiegati di tale azienda non figurino sui bilanci dello Stato, nulladimeno io ho ritenuto che i medesimi fossero colpiti dalla legge sulle professioni, ed ho perciò data consegna di tutti gli stipendi degli impiegati che dipendono dall'amministrazione dell'Ordine mauriziano.

Lo stesso, a parer mio, si debbe fare da tutte le altre opere pubbliche, epperò anche dalle divisioni, dalle provincie, dai comuni e dalle opere pie.

Data quest'interpretazione, mi pare che si sciogla ogni questione, imperocchè la Camera debbe ritenere che questa legge è solamente relativa agli impiegati del Governo.

Tutti quegli impiegati che non dipendono dal Governo sono contemplati nella legge del 16 luglio 1851.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se la Camera potesse con un ordine del giorno sciogliere il dubbio che si è manifestato, io non avrei difficoltà di ammettere la proposta del deputato Pinelli.

Bisognerebbe però che fosse inteso che sono sottoposti alla tassa del 2 e mezzo per cento tutti gli impiegati delle amministrazioni pubbliche che non figurano in un bilancio dello Stato, perchè se il paragrafo 2 dell'articolo 3, che è questo: « Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire tremila e figurino in uno dei bilanci dello Stato, » stabilisce due condizioni per andare esenti dalla tassa del due e mezzo per cento, di avere cioè uno stipendio minore di lire tremila, e di figurare in un bilancio dello Stato, io chieggo all'onorevole preopinante se nella consegna che egli ha fatto abbia anche compreso gli impiegati il di cui stipendio è minore di lire 3000.

PINELLI. Sopra questo fatto non sarei veramente in caso di dargli una risposta definitiva. Io sono d'avviso che detta in-

interpretazione debba estendersi anche a tutti gli impiegati che godono di uno stipendio al disotto delle lire 3000, ad eccezione però di quelli inferiori alle lire 1001, i quali godendo del privilegio accordato loro dalla legge della tassa sulle professioni, non verrebbero a pagare che lire dieci.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La questione essendo di grave momento, ed essendo ancora avvolta in termini dubbi, mi pare che non possa sciogliersi così improvvisamente, quindi io stimo che, ove questo articolo fosse interpretato giusta il sentimento del deputato Pinelli, non sarebbe il caso di nulla aggiungere alla legge, ma che, in caso contrario, converrebbe almeno adottare la proposta del deputato Iosti, od una proposta analoga.

Da quanto ho udito da persone, la cui autorità io rispetto molto in fatto d'interpretazione di leggi, io avviso che le finanze possano mantenere l'interpretazione espressa or ora, ed ove alcun impiegato si ricusasse di aderirvi, si porterebbe la cosa avanti ai tribunali, e se i tribunali dessero un'altra interpretazione, allora il Ministero presenterebbe un'altra legge al Parlamento.

PRESIDENTE. Il signor Cavallini propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che gl'impiegati stipendiati dalle divisioni, dalle provincie, dai comuni e da altri corpi morali si trovano già colpiti dalla tassa sulle professioni, passa alla discussione dell'articolo 3. »

Voci. No! no!

PESCATORE. È incostituzionale.

IOSTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

IOSTI. Prima di tutto quest'ordine del giorno ammette ciò che ancora è dubbio; ma, anche ammessa la interpretazione che dà l'onorevole deputato Pinelli alla legge testè citata, vi sarebbe sempre la necessità della mia proposta, in quanto che il *minimum* in quella legge riservato agli impiegati di cui parla l'onorevole Pinelli è molto più elevato del *minimum* della legge attuale. Ora, io domando, perchè si dovrà fare quest'ingiustizia di preferenza a danno degli impiegati governativi? Ad ogni modo adunque vi è sempre necessità di mettere le due leggi in correlazione. Il *minimum* qui è fissato a 500 lire, e nell'altra legge invece il *minimum* per gl'impiegati delle altre corporazioni è fissato a lire 3000.

Voci. No! no! È lo stesso.

PINELLI. Secondo quanto ho detto, io credo che a questi impiegati, che non sono contemplati nei bilanci dello Stato, sono applicabili tutte le altre norme che sono portate dalla legge relativa alla tassa professionale. Ora, quali sono queste norme? Che coloro i quali hanno uno stipendio minore di lire 500 sono esenti dalla tassa, quelli che hanno uno stipendio superiore alle 500 sino a lire mille paghino dieci lire, cioè l'uno per cento, e quelli al disopra paghino il due e mezzo per cento. Io credo dunque che questa sia la norma che si deve applicare.

Il signor Iosti oppone: ma se così stesse la cosa, ne verrebbe in conseguenza che gl'impiegati del Governo non sarebbero trattati alla stessa stregua degli altri impiegati. E questo sarà verissimo, e ciò vuol dire che la Camera, votando questa sopratassa, dovrà esaminare la questione, e porre in armonia la tassa che vuol mettere sugli impiegati con quella che è posta sopra gli altri impieghi.

Del resto, dirò poi che vi può essere un diverso modo di estimazione, secondo che diversa è la mano che dà. Lo Stato, dando uno stipendio, e promettendo la pensione, ha potuto prima di tutto imporre una ritenenza non imposta agli altri

impiegati che non hanno questa promessa; quindi questa ritenenza è in relazione alla pensione che loro si dà. Lo Stato potendo fare progredire nella carriera, e quindi anche nello stipendio i suoi impiegati, può anche trattarli in altro modo circa le tasse che devono pagare; ma tutto questo non toglie la questione di principio. La questione di principio è, che con questa legge non si vuole considerare se non che il concorso in questa maggiore imposta degl'impiegati del Governo. A tutti gli altri impieghi, considerati anche come professioni, si è già provveduto colla legge del 16 luglio 1851; dunque io credo che l'opposizione del signor Iosti non possa impedire l'adottamento della interpretazione che io aveva proposto.

Però riconosco che la questione è dubbia, dacchè essa verte sul significato della legge della tassa professionale, ed in quanto questa possa in qualche modo influire sopra l'attuale che si sta discutendo, riconosco che bisogna porre questa in armonia con quella: tant'è, che in questa vedo che si propone in fine una deroga in abrogazione di alcuni articoli già promulgati in quella. Dunque è necessario ciò dia luogo a più ampi studi della Commissione; ed io credo che si debba adottare nessuna altra disposizione attualmente, se non quella di rinviare la legge alla Commissione, onde esamini queste proposizioni, e ne venga poi a riferire nuovamente alla Camera.

Non penso poi che l'ordine del giorno proposto dal signor Cavallini possa adottarsi, perchè un ordine del giorno non ha nè forza interpretativa di legge, nè alcuna forza di deliberazione.

BUFFA, relatore. Comincerò dal dire che non posso approvare l'ordine del giorno proposto dal deputato Cavallini, perchè se si tratta di una legge dubbia e che ha bisogno di un'interpretazione, il potere legislativo non può fare che una altra legge, ma non potrà mai con un ordine del giorno dare un'interpretazione di legge.

Quindi o non se ne deve parlare affatto, o si deve fare un articolo di legge.

Vengo alla proposta dell'onorevole deputato Iosti. Egli stesso ha chiaramente confessato che il suo articolo è come un supplemento alla legge sulle professioni. La discussione che ebbe luogo ha dimostrato che gli altri pure la considerano sotto quest'aspetto.

Ora, io chieggo alla Camera che non esca dall'argomento che è chiamata a trattare. Si tratta di una legge sopra gl'impiegati governativi; non imbrogliamo questa quistione con altre, ed io ne prego la Camera tanto più che essa può correre pericolo di commettere delle gravissime ingiustizie. Io lascio da parte la questione se nella legge sulle professioni siano già compresi quegli impiegati che il signor deputato Iosti vorrebbe tassare...

IOSTI. Domando la parola.

BUFFA, relatore. Lascio questa questione indecisa, e non è qui il luogo di deciderla; ma se la Camera vorrà improvvisare delle categorie di contribuenti, succederà facilmente che essa commetterà moltissime ingiustizie; tasserà alcuni, lascerà non tassati molti altri, e quindi sicuramente non conferirà autorità e rispetto alla legge.

Pertanto se si vuole un supplemento alla legge sulle professioni, si faccia, ma ora si tratta unicamente di quella che è in discussione, cioè degl'impiegati governativi.

PRESIDENTE. La parola è al signor Michellini.

MICHELINI. Io vi rinunzio.

BUFFA, relatore. Chiederei ancora di potere aggiungere qualche parola. Per le stesse ragioni che ho dette, io non potrei neanche accettare la proposta del signor Pinelli che sia rinviato quest'articolo alla Commissione, perchè la Commis-

sione non potrà fare nulla di quello che il signor Iosti chiede e che è stato discusso nella presente tornata.

La Commissione non farà altro che considerare la legge attuale come una legge che si riferisce unicamente agli impiegati governativi, e quindi non potrà aggiungere alcuna disposizione nel senso voluto dal deputato Iosti.

FARINA PAOLO. Leggendo l'articolo 6 in fretta mi era persuaso anch'io che contemplasse tutti gl'impiegati delle amministrazioni pubbliche, ma leggendolo poi più attentamente trovo che realmente contempla soltanto gl'impiegati dello Stato, ed ecco perchè.

Dopo il primo alinea che fu letto dall'onorevole Pinelli seguono gli altri che sono spiegativi del medesimo, e che sono del tenore seguente: « Essi però cesseranno dall'essere soggetti al diritto di patente che sogliono corrispondere in occasione di nomina, di promozione o d'aumento di stipendio. Sono esclusi da queste disposizioni gli impiegati, i quali sono attualmente soggetti alla ritenenza. » Questo vuol dire che sono impiegati governativi, perchè chi paga la patente non sono che gl'impiegati governativi, e quelli che vanno attualmente soggetti alla ritenenza non sono pure altro che impiegati di alcune amministrazioni del Governo.

Risulta quindi effettivamente che gl'impiegati delle amministrazioni pubbliche, non governative, non sono contemplati nella legge sulle pensioni; nè io so quanto possa essere il caso di contemplarli nella legge che discutiamo attualmente.

L'esclusione loro poi non deve recare meraviglia, perchè veramente la Commissione di quella legge non aveva intenzione di comprendere nessun impiegato; quanto a quelli dello Stato, semplicemente perchè non li credeva troppo ben pagati, quanto agli altri, perchè non credeva che fosse il caso, escludendo gli uni, di comprendere gli altri.

Si compresero poi, in forza di un emendamento proposto nella Camera, gl'impiegati dello Stato, e gli altri rimasero dimenticati.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

IOSTI. Io sono d'accordo coll'onorevole relatore che io mi sono allontanato dal concetto della legge, ma l'esempio mi fu dato dalla Commissione, la quale mi presenta una legge di ritenenza, e poi nel secondo articolo mi propone una legge d'imposta. C'è minore eccentricità nella mia proposta, di comprendere cioè in questa imposta non solo gli impiegati governativi, ma anche quelli delle altre amministrazioni, di quello che ve ne sia nella proposta della Commissione, la quale in una legge di ritenenza sugli stipendi propone un'imposta sugli impiegati governativi esclusivamente.

Ad ogni modo, proponendo una legge d'imposta sugli impiegati, l'analogia trarrà la Camera a prendere in esame se convenga esclusivamente colpire gl'impiegati governativi, o per ragioni di giustizia o per ragioni d'interesse estendere la contribuzione anche a tutti gli altri impiegati.

Io non insisterò maggiormente affinchè la mia proposta venga adottata dalla Commissione, ma insisterò presso il Ministero e la Camera, affinchè, votata questa legge, sia immediatamente proposta una modificazione all'altra legge che pareggia gl'impiegati delle altre amministrazioni agli impiegati governativi, e ciò per sentimento d'equità e di giustizia e nell'interesse dell'erario.

E, come diceva benissimo il mio amico, il deputato Riccardi, è inutile il volersi assumere l'odiosità verso gl'impiegati, senza almeno un equivalente compenso pel pubblico erario.

Quando volete offendere, fatelo almeno per un vero utile allo Stato, e giacchè vi aversate gli impiegati con queste

sorta di leggi, portate almeno un sensibile alleviamento al Governo negli imbarazzi finanziari in cui si trova.

PRESIDENTE. Il signor Iosti ritira la sua proposta?

IOSTI. Se il signor ministro s'impegna di proporre una modificazione alla legge che colpisca gli impiegati, io ritiro la mia proposta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho già detto quale sia la mia intenzione, cioè che io intendo interpretare l'articolo 6, non come l'intende l'onorevole deputato Farina, ma come opinerebbe il deputato Pinelli.

Ove questa interpretazione non fosse sanzionata dal parere dei magistrati...

FESCATORE. È impossibile...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Come mai è impossibile? Io sento persone autorevolissime che l'interpretano diversamente; se la Camera credesse di dovere sciogliere ora il dubbio, la cosa sarebbe diversa. Ma frattanto io veggo che gli uni l'interpretano in un modo, e gli altri in un altro; dunque io credo che sia il caso di sciogliere il dubbio.

La prima mia idea era di farlo sciogliere dai magistrati; ma se la Camera stima di farlo immediatamente, come ministro di finanze non posso a meno di fare plauso a questa determinazione.

PINELLI. Risponderò prima ad un'osservazione del signor Farina.

Egli crede che dal susseguente alinea dell'articolo 6 sia esclusa l'interpretazione che io dava, cioè che questo articolo comprenda tutti assolutamente coloro che prestano la loro opera alle amministrazioni pubbliche, e non i soli impiegati governativi.

Egli dice: tanto è vero che questo articolo non comprende questi impiegati, ma è ristretto ai soli impiegati dello Stato, che vi si dice, che questi tali, che non sono eccettuati dall'alinea secondo, « cesseranno pure dall'obbligo di corrispondere il diritto di patente che sogliono corrispondere in occasione di nomina, di promozione, ecc. »

Sono pure esclusi gl'impiegati i quali sono attualmente soggetti alla ritenenza. Quindi egli così argomenta: siccome le patenti non si danno se non a quelli che dipendono dallo Stato, quindi è chiaro che questo articolo 6 si riferisce soltanto agli impiegati dello Stato.

Ma io rispondo al deputato Farina, che oltre agli impiegati che figurano nel bilancio dello Stato, vi sono altri impiegati che sono nominati dal Governo, come appunto i segretari delle intendenze, i segretari delle divisioni, i segretari comunali, e simili; quindi questo articolo è sicuramente applicabile anche a questi impiegati per gli stipendi che percepiscono *altronde*, e non dal bilancio dello Stato; ma nello stesso tempo io non vedo perchè siano esclusi tutti gli altri impiegati i quali non hanno patente dal Governo, ma l'hanno da un Consiglio comunale o divisionale, hanno la nomina da un pubblico stabilimento: la parola *impiegati* comprende e questi e quelli.

In quest'articolo 6 si è voluto spiegare che gl'impiegati che pagavano un dritto di patente sarebbero eccettuati, quantunque non abbiano uno stipendio che figurino nei bilanci dello Stato, ma non si venne a prescrivere che non siano compresi in quest'articolo anche tutti gli altri impiegati. Perciò sostengo la proposizione che io avea fatta e che vedo appoggiata da molti pel rinvio alla Commissione.

Il relatore della Commissione diceva: ma noi abbiamo presentemente a fare una legge che riguarda solamente gli impiegati del Governo: la Commissione ha già tutto ponderato,

ed il suo sistema l'ha conformato a quest'idea; che cosa dovrà ancora fare la Commissione?

La Commissione non deve fare altro che ciò: lasciare a parte tutte le questioni che vi possono essere intorno alla convenienza di assoggettare ad una tassa altri impieghi che non sono governativi, e che siano già contemplati dalla legge sulle professioni; quindi la Commissione ha il mandato di statuire e proporre riguardo agli impiegati quello che crede utile.

Mi si dirà che la Commissione non potrebbe fare altro di quello che ha fatto prima. Io rispondo: la Commissione non può portare il dubbio che sussiste intorno all'interpretazione della legge delle professioni; ed è talmente vero che questo dubbio sussiste, che l'ultimo articolo di questa legge medesima porta una deroga alla legge sulle professioni.

Dunque è necessario che questa legge si ponga in armonia con quella, e credo bene che ciò si faccia oggi, perchè, dal punto che nasce un dubbio intorno alla vera significazione della legge della tassa sulle professioni, dubbio che ha un riscontro nella legge che stiamo discutendo, è evidente l'utilità che si ponga in questa legge stessa tale disposizione che tolga quel dubbio, che dichiari, che stabilisca, che questa legge riflette soltanto gli impiegati governativi che ricevono stipendio sopra i bilanci dello Stato, e che non considera, come l'altra legge, gli altri impiegati i quali sono regolati dalla tassa professionale. Questa infine è buona occasione per togliere i dubbi sulla legge della tassa professionale.

PESCATORE. Alla Commissione!

BUFFA, relatore. Sento ripetere ad ogni istante: si rimandi alla Commissione; anche il signor ministro ha consentito a questa proposta. Io non posso fare a meno di ripetere a nome della Commissione, che è tutta qui raccolta su questo banco, che essa è d'avviso che questa legge riguardi unicamente gli impiegati governativi, che il dubbio sollevato dal signor Pinelli intorno a ciò non provenga se non da che la discussione ha deviato dall'ordine stabilito, che la discussione sull'interpretazione della legge sulla tassa delle professioni è una discussione fuori di luogo.

Se la Camera vuole che si rimandi alla Commissione, è padrona di farlo; la risposta della Commissione è già nota, sicchè tutto questo non riuscirà che ad una perdita di tempo. (No! no! a sinistra)

La Commissione non può essere obbligata dal signor Pescatore a dare una risposta diversa dalla propria convinzione.

Ora la Commissione per bocca mia dichiara che essa crede che questa legge debba riguardare unicamente gli impiegati governativi, che l'economia generale della legge stessa, dei suoi articoli, delle disposizioni tutte che contiene, non si riferisce che ad essi, e che l'intralcio questa legge con disposizioni che dovrebbero appartenere ad una legge diversa, sia un gittare la confusione dove è maggiore necessità di chiarezza.

Credo poi che non valga la ragione addotta dall'onorevole Pinelli, che cioè evidentemente questa legge si connetta con quella riguardante le professioni, perchè in un articolo di essa si deroga a qualche alinea del 2° articolo di quella.

Questa legge non si riferisce a quella relativa alle pensioni, se non in quanto che la legge sulle pensioni parlava degli impiegati governativi. In tal guisa l'osservazione stessa che venne fatta dall'onorevole Pinelli viene a confermare tutto quello che la Commissione sostiene.

La Camera può determinare ciò che crede più opportuno; la Commissione, torno a dirlo, ha già fatta la sua dichiarazione in proposito.

FARINA PAOLO. Io insisto, perchè credo che la legge

relativa alle patenti contempra specialmente gli impiegati governativi.

L'eccezione di cui si occupa l'articolo 6 parla degli impiegati che pagano il diritto di patente alle casse dello Stato, ed a questi accorda il vantaggio di non pagare due volte; cioè calcola quelli che hanno pagato allo Stato una volta per esonerarli dall'obbligo di pagare nuovamente.

Dunque siffatta eccezione contempla evidentemente quelli impiegati che pagano un diritto allo Stato. Io non saprei intendere come dovesse contemplare altri impiegati che non pagano per la patente che ricevono; e non so nemmeno se in termine tecnico la nomina di un impiegato di un'amministrazione che non è dello Stato si possa chiamare patente; quello che è certo si è che questi impiegati non pagando nulla allo Stato, cesserebbe il motivo per cui si dovrebbe concedere una diminuzione dell'imposta che venne dalla legge statuita.

Io credo dunque che quell'eccezione contempra gli impiegati dello Stato, e non quelli delle altre amministrazioni.

Del resto, aggiungerò che penso doversi rimandare la legge alla Commissione, appunto perchè la nuova legge non solamente implica, ma contempla precisamente tutti i casi che in quella venivano compresi, e li contempla in un modo diverso, e senza avere, a mio senso, sufficiente riguardo alle disposizioni della legge precedente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole signor relatore nell'opporci alla proposta di rinvio alla Commissione, pare mostri di credere che la Camera voglia esercitare una specie di violenza morale contro la Commissione. Io penso che quest'opinione nasca da una non bastantemente esatta estimazione dello spirito della legge che stiamo discutendo. Se questa fosse una legge che si riferisse unicamente alle pensioni, e che stabilisse un corrispettivo al diritto di pensione nella ritenenza, l'onorevole relatore avrebbe assolutamente ragione, e sarebbe poco conveniente d'introdurre in una legge che riflettesse meramente le pensioni, disposizioni che si riferissero ad impiegati che non hanno diritto a pensione per parte dello Stato; ma la Commissione (ed in ciò credo che abbia migliorato il progetto del Ministero) ha separato in due la proposta ministeriale; ha messo da una parte tutto quello che era già quasi inteso dovere essere il corrispettivo del diritto alla pensione, cioè la ritenenza del 2 e mezzo per 100, e poi ha introdotto una tassa sugli stipendi.

Ora io giudico logico e ragionevole che nella legge ove si tassano gli stipendi degli impiegati governativi, s'introduca pure una disposizione, se la Camera la ravvisa opportuna, colla quale si vengano a tassare tutti gli stipendi degli impiegati delle altre amministrazioni pubbliche. Non vi è incongruità, ma vi è anzi analogia nel riunire nella stessa legge queste due disposizioni. Quindi, ripeto, non vedo che lo spirito che informa questa legge, che i principii sui quali riposa ostino in modo assoluto a che s'introduca una disposizione relativa ad una nuova tassa sugli stipendi degli impiegati non governativi. Io fermamente credo che questa tassa debba essere stabilita; ora tutto sta a determinare se la legge del 16 luglio imponga già una tassa a questi impiegati, e certo è che ove l'imponesse, io riconoscerei che un nuovo aggravio sarebbe soverchio. Ove poi fossero esenti, come opina l'onorevole deputato Farina, allora io dico che debbano essere tassati, e che il luogo opportuno di tassarli sia appunto in questa legge.

Pregherei quindi la Commissione a volere prendere in considerazione questa mia osservazione, a volere ove la Camera

Io creda, accettare questo rinvio, ed occuparsi della questione nel modo in cui credo tutti l'abbiamo intesa.

SAPPA. Ho domandato la parola per fare un'osservazione. Io non sarei lontano dall'accettare il rinvio alla Commissione se vedessi la cosa dubbia, ma credo che tutto il dubbio nasca dal non avere bene presenti i termini della legge 16 luglio 1851. Questa legge stabilisce all'articolo 1 che chiunque esercita una professione od arte liberale dovrà munirsi di una patente, poscia stabilisce l'importare di questa patente. All'articolo 3 fa diverse eccezioni, e fra queste vi è quella di cui si tratta in questa legge: « tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche il di cui stipendio sia minore di lire 3000, e figuri in un bilancio dello Stato. » La legge adunque colpisce tutte le professioni ad eccezione di quelle di coloro che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, e fruttano uno stipendio inferiore alle lire 3000.

Segue poi la disposizione dell'articolo 6, il quale regola il modo di concorso di quegli impiegati che, sebbene abbiano stipendio sul bilancio dello Stato, debbono essere colpiti perchè lo stipendio loro supera le lire 3000.

Da ciò ne segue che la disposizione dell'articolo 6 non è relativa che agli impiegati stipendiati dal Governo, e così pure la disposizione del secondo alinea dell'articolo 3 è che gli impiegati addetti ad altre amministrazioni sono colpiti dalla generale disposizione dell'articolo 1 della legge.

PINELLI. Non sono eccettuati.

SAPPA. Il secondo alinea dell'articolo 3 fa l'eccezione, l'articolo 6 regola il modo di concorso degli altri non eccettuati.

PRESIDENTE. Se la Camera crede di venire ai voti...

PESCATORE. Non ho ancora parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. La regola che si pose a fondamento della legge sulla tassa delle professioni colpisce veramente ed unicamente le professioni; e così questa regola stessa rimaneva estranea agli impieghi, i quali, come ottimamente osservava il deputato Pinelli, non possono qualificarsi propriamente professioni. Tuttavia, nel decorso, la legge medesima introdusse una eccezione a favore degli impieghi compresi nel bilancio dello Stato, e commise un errore di logica, perchè eccettuò ciò che non era ancora compreso nella regola, quindi il dubbio. E, signori, questo dubbio è inestricabile davanti ai tribunali, perchè per comprendere gli impieghi, bisognerebbe argomentare davanti ai tribunali in contrario senso, bisognerebbe fare uscire una regola contro di una eccezione, e questo non è in potere dei tribunali, massime in materia di cose odiose, cioè di imposte. Me ne appello a tutti i legisti; il dubbio esiste, malgrado il contrario avviso di tutti quelli cui pare di vedere chiaro. Se il potere legislativo non lo scioglie, si è inteso che il ministro delle finanze propenderà naturalmente in favore delle finanze; che quando nasceranno delle opposizioni, queste saranno deferite ai Consigli d'intendenza, in grado d'appello al magistrato della Camera dei conti; quindi l'esazione della tassa sarà incagliata in pregiudizio della cosa privata e della cosa pubblica. Quale ragione per non sciogliere il dubbio legislativamente, quando ne abbiamo il potere, e se ne presenta l'opportunità? La Commissione dichiarò che non intende occuparsi ulteriormente di ciò; che faceva conoscere la sua opinione.. (No! no! dal banco della Commissione)

BUFFA, relatore. Domando la parola.

PESCATORE. Ma io credo che la Commissione medesima, affrettandosi sopra, si convincerà della necessità di risolvere il dubbio, e di supplire a qualunque omissione fosse incorsa

nella legge, e riferirà alla Camera in modo diverso da quello che istantaneamente ha dichiarato.

Ad ogni modo, in qualunque senso sia per essere il rapporto della Commissione, io osservo che ciò che la Commissione non credeva di fare, potrà compierlo il Ministero stesso, il quale si dimostra persuaso e del dubbio e della necessità di scioglierlo; potranno pure fare ciò tutti quelli i quali mostrano la stessa persuasione; e studiando anch'essi la questione potranno proporre un articolo da sottoporre alle deliberazioni della Camera. Il rinvio alla Commissione è adunque utile, perchè essa, occupandosi ancora della questione, può rendere un servizio nella discussione presente; è utile poi anche, perchè il rinvio vale come una sospensione sul voto, la quale dà agio a tutti i membri di questa Assemblea a maturare la loro deliberazione.

BOTTONE. La Commissione rifiuta il rinvio che gli si vorrebbe fare, credendo di avere compiuto il suo mandato; ma, secondo quanto abbiamo sentito, il signor Iosti intenderebbe di estendere questa tassa, che la Commissione avrebbe limitato ai soli impiegati governativi, intenderebbe, dico, di estenderla agli impiegati comunali, provinciali, divisionali, ed a quelli delle opere pie.

Non si tratterebbe dunque presentemente, onde potere ben accertare il mandato che riceverebbe la Commissione, che di consultare la Camera se essa voglia in massima estendere questa tassa agli altri impiegati.

Comunque poi, se la Camera si pronuncia pel rinvio alla Commissione, io credo ch'essa riterrà che sia intendimento della Camera di estendere questa tassa anche ai medesimi.

FARINA PAOLO. Tanto è vero quanto diceva l'onorevole deputato Pescatore, che il primo articolo della legge non comprendeva gli impiegati, che lo stesso articolo primo era già votato quando per emendamento venne introdotto l'articolo che contempla gli impiegati. Il Ministero e la Commissione si opposero all'inserzione dell'emendamento, che però la Camera adottò, non ostante che il primo articolo che concerne le professioni industriali, e non gli impieghi, fosse già dalla Camera approvato; ne viene dunque la conseguenza che l'argomento dell'onorevole Sappa è totalmente erroneo, che effettivamente nell'eccezione cui si riferisce l'articolo 6 non sono contemplati che gli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

BUFFA, relatore. La Commissione veramente non pregava la Camera di non rinviarle l'articolo, perchè non voglia occuparsi di ciò, o perchè creda di avere compiuto il suo mandato, come s'interpretava dal signor Pescatore e dal signor Bottone, ma perchè (e l'ho detto più volte) è sua ferma convinzione che questo non sia luogo appropriato per le disposizioni di legge proposte dal signor Iosti, e che appunto non essendo luogo appropriato, non si può che deteriorare la legge ammettendole. Le stesse ragioni addotte dal professore Pescatore e confermate dal signor Farina servono a rendere anche più ferma la Commissione nel suo avviso. Diffatti essi hanno già additato come grave difetto nella legge sulle professioni l'aver inserito disposizioni che non sono di loro natura convenienti alla legge medesima.

Noi faremo lo stesso in questo caso. Pertanto io concorro nell'avviso del signor deputato Bottone, il quale diceva che la Camera dovrebbe decidere se intenda che questa legge sia estesa ai casi non contemplati nella legge delle pensioni, o se invece si debba fare una legge suppletiva a quella delle professioni...

BOTTONE. Non una legge suppletiva, bisognerebbe adottare il principio.

BUFFA, relatore. Dunque la faccio io questa proposta. Io credo che la Camera dovrebbe decidere questo punto, se cioè creda di dovere fare una legge suppletiva per tutti i casi non contemplati nella legge sulle professioni, o se a questi casi debba provvedere la legge presente. La Commissione ha già avuto occasione di esporre parecchie volte quale sia il suo parere intorno a ciò: non le resta che attendere il voto della Camera.

LIONE. Io credo che la proposta debba essere concepita in quest'altro modo, se cioè la Camera intenda che questi impiegati siano colpiti sì o no. Qualora la Camera creda che debbano essere colpiti, allora toccherà alla Commissione di esaminare più diligentemente la legge sulle professioni ed arti liberali, e vedere se siano o non siano compresi, ed in caso non lo siano, trovare modo di comprenderli con un articolo nella legge presente. Io credo che non si possa procedere diversamente.

PESCATORE. E quando la Camera credesse che questi impiegati non dovessero essere colpiti, io sostengo che si dovrebbe ancora rinviare la proposta alla Commissione. Il dubbio esiste, sia che la Camera creda che gl'impiegati, di cui si ragiona, debbano colpirsi, sia che creda il contrario.

Io penso che la Camera non vorrà mantenere un dubbio che non solo mette in ansietà, ma lede e i privati ed i pubblici impiegati, ed in tutti i casi essa deve scioglierlo legislativamente, non potendo ciò essere risolto dai tribunali se non che arbitrariamente, e con gravissimo danno e del privato e del pubblico.

L'occasione della discussione della presente legge ci impone una deliberazione per la soluzione di questo dubbio, imperocchè la presente legge si riferisce in qualche articolo a quella sulla tassa delle professioni. La questione perciò dovrebbe essere posta in questi termini: vuole la Ca-

mera mantenere un dubbio reale, serio, a danno dei privati e del pubblico, oppure vuole afferrare l'occasione che si presenta naturalmente per definirla? Ora la Camera voterà sulla questione quale io la propongo votando il rinvio alla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

IOSTI. Domando la parola.

Voci generali. Ai voti!

IOSTI. Dico solo, che io non vedo perchè la Commissione non possa accettare dalla Camera una estensione del suo mandato, mentre in questo modo sono tolte tutte le difficoltà.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini avendo ritirata la sua proposta, rimangono soltanto la proposta del deputato Iosti per un'aggiunta, e la proposta sospensiva del deputato Pinelli.

Quest'ultima avendo la priorità, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Quelli che approvano il rinvio alla Commissione del progetto insieme alla proposta del deputato Iosti, vogliano alzarsi.

(Il rinvio è approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sul progetto di legge per la ritenenza sugli stipendi;

2° Discussione del progetto di legge per modificazioni al regolamento 30 ottobre 1847, sulla procedura civile nanti il Magistrato di cassazione;

3° Relazione di petizioni.